SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 399.

Ratifica ed esecuzione del trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA

Premesse

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in seguito denominati le Parti:

manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi;

riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali;

nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisca alla stabilità politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche ed a conseguire un più alto tenore di vita;

consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che essa gioca nel rapporto tra le due Parti;

tenendo conto della presenza di una operosa collettività di origine italiana o di tale nazionalità in Colombia, il cui contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un impulso per incrementare i rapporti ed i legami italo-colombiani;

tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni fra Colombia e l'Unione europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi;

richiamandosi al contenuto degli accordi internazionali stipulati nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 e dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6 maggio 1987;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1.

Obiettivi

Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalità stabilite nel presente trattato generale.

Capitolo II

COOPERAZIONE POLITICA

Art. 2.

Obiettivi

Per rafforzare una maggiore cooperazione politica le Parti decidono di realizzare consultazioni politiche regolari ad alto livello, su temi bilaterali ed internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, tra gli altri temi, al dialogo politico tra l'Unione europea e l'America latina.

Capitolo III

COOPERAZIONE ECONOMICA

Art. 3.

Obiettivi

Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.

Art. 4.

Cooperazione finanziaria

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, la Parte italiana esaminerà la possibilità di attivare appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino la realizzazione di progetti ritenuti prioritari da entrambe le Parti.

2. La Parte italiana presterà particolare attenzione alle possibilità di cofinanziare quei progetti che beneficino di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi terzi.

Art. 5.

Promozione e protezione degli investimenti

1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale.

2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.

Art. 6.

Promozione dell'interscambio economico bilaterale

Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali ad esempio:

a) missioni di imprenditori;

b) partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali;

c) seminari tematici;

d) ricerche di mercato;

e) scambio di informazioni.

Art. 7.

Imprese miste

Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la costituzione in Colombia di imprese miste, auspicando una maggiore partecipazione di capitale ed apporto tecnologico italiani in relazione ai programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale di tale Paese.

Art. 8.

Sviluppo di progetti congiunti - Progetti interregionali

1. Mediante priorità stabilite di comune accordo, le Parti si adopereranno per identificare — al fine di un loro possibile finanziamento — progetti produttivi (project-financing) incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, da realizzarsi attraverso la creazione di imprese miste o altre forme di investimento.

2. Ai fini della concessione di crediti, le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgano di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi.

3. In tale contesto le Parti ritengono che importanza fondamentale debba essere conferita allo sviluppo di progetti interregionali che vedano coinvolti Paesi dell'Unione europea e Paesi del Gruppo di Rio. L'Italia si adopererà inoltre per una maggiore partecipazione dell'Unione europea soprattutto a quei progetti che rafforzino gli accordi di integrazione economica subregionale di cui faccia parte la Colombia.

Art. 9.

Sostegno alla piccola e media impresa

1. Le Parti concordano sull'opportunità di promuovere una maggiore collaborazione tra le rispettive piccole e medie imprese.

2. A tal fine le Parti favoriranno schemi di promozione e diffusione delle informazioni necessarie anche per la creazione di piccole e medie imprese con capitale congiunto, dando risalto ai settori più produttivi, all'ac-

quisizione di tecnologia avanzata ed al potenziamento dei programmi di formazione. A questo scopo si farà affidamento sulla cooperazione fra le istituzioni operanti nel settore dello sviluppo della piccola e media impresa di entrambi i Paesi.

Capitolo IV

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 10.

Obiettivi

1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia.

2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprietà intellettuale per le attività di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attività del presente trattato.

Capitolo V

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 11.

Obiettivi

1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata valorizzazione delle risorse umane nei propri piani, programmi, progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adopererà per facilitare la partecipazione di laureati e ricercatori colombiani a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane.

3. Le Parti collaboreranno al fine di contribuire all'elevazione della qualità di vita della popolazione colombiana ed all'aumento della produzione e della produttività dell'economia colombiana, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato.

4. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e chiederanno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.

Capitolo VI

COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA

Art. 12.

Obiettivi

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunità scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di collaborazione ritenute idonee.

Art. 13.

Collaborazione interregionale

Le Parti sono concordi sull'importanza di avviare programmi di cooperazione, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione interregionale che verranno promosse dall'Unione europea.

Art. 14.

Salvaguardia ambientale

Le Parti appoggeranno i progetti di cooperazione mirati alla protezione dell'ambiente fra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi nel quadro dell'impegno comune a realizzare gli obiettivi dell'agenda 21. Particolare attenzione verrà ad iniziative operative di programmi nazionali sull'uso razionale delle proprie risorse naturali, nel contesto della protezione dell'ambiente e della salvaguardia degli ecosistemi, tenendo conto delle strutture per lo scambio di tecnologie attinenti all'inquinamento ambientale.

Capitolo VII

COOPERAZIONE CULTURALE

Art. 15.

Obiettivi

1. Le Parti riaffermano il comune desiderio di rafforzare le relazioni culturali bilaterali, nel quadro degli accordi vigenti tra le stesse, ed in particolare dell'accordo culturale del 30 marzo 1963.

2. Particolare cura verrà posta dalle due Parti nel favorire la diffusione della rispettiva lingua e cultura nel territorio dell'altra Parte, la collaborazione nell'istruzione e la promozione di eventi culturali ed artistici di una parte nel territorio dell'altra, anche attraverso il rinnovo di protocolli di attuazione pluriennali.

Capitolo VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA SOCIALE

Art. 16.

Obiettivi

Le Parti affermano il loro desiderio di migliorare la tutela dei diritti dei propri cittadini residenti nel territorio dell'altra Parte, ed a tale fine si consulteranno in uno spirito di cooperazione per risolvere qualsiasi questione di natura sociale che possa riguardare i cittadini italiani o i cittadini colombiani legalmente residenti nel territorio dell'altra Parte.

Capitolo IX

COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA

Art. 17.

Convenzioni bilaterali e multilaterali

Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti esamineranno la possibilità di stipulare trattati ed accordi bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia giudiziaria.

Art. 18.

Tutela dei minori

Le Parti concordano sulla necessità di studiare e di attuare ogni possibile forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di appositi accordi, in materia di tutela dei minori, con particolare riguardo a quelli aventi la doppia cittadinanza, ai figli di coppie miste, separate o divorziate, ed a quelli in stato di adottabilità.

Capitolo X

LOTTA CONTRO IL NARCOTRAFFICO, LA TOSSICODIPENDENZA, IL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA ATTIVITÀ ILLECITE ED IL TRAFFICO DI ARMI

Art. 19.

Quadro giuridico

1. La cooperazione bilaterale in materia di lotta al narcotraffico ed alla tossicodipendenza si inquadrerà nell'ambito degli accordi e delle convenzioni cui hanno aderito le Parti, compresi gli strumenti regionali in materia, ed in modo particolare la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope firmato a Vienna il 20 dicembre 1988.

2. Le Parti collaboreranno nella lotta contro tutte le fasi del narcotraffico e della tossicodipendenza, e segnatamente in relazione a:

la produzione, l'offerta, il consumo, la domanda ed il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

il trattamento ed il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 20.

Controllo del riciclaggio

Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie alla lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico illecito di stupefacenti e dalle attività connesse.

Art. 21.

Prevenzione, controllo e repressione del crimine

Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.

Art. 22.

Controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi

Le Parti si impegnano a garantirsi mutua collaborazione al fine di sviluppare strumenti internazionali che permettano un efficace controllo del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.

Capitolo XI

MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

Art. 23.

Comitato di coordinamento

Le Parti concordano di costituire il comitato di coordinamento Colombia-Italia, che sarà l'organo nel quale verranno discusse le linee generali di cooperazione bilaterale, oltre alle azioni specifiche di cooperazione. Il comitato avrà fra le altre, le seguenti funzioni:

a) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;

b) controllare e valutare lo stato di esecuzione del presente trattato generale.

2. Attraverso tale meccanismo di consultazione, le Parti si scambieranno, inoltre, informazioni per quanto riguarda le rispettive normative sui temi oggetto del presente trattato.

3. Tale comitato, coordinato dai rispettivi Ministeri degli affari esteri sarà composto dalle rispettive autorità competenti e si riunirà alternativamente nei due Paesi in date concordate per via diplomatica.

Art. 24.

Rapporti con altre commissioni

1. Al fine di stabilire un coordinamento organico ed una corretta supervisione della collaborazione fra i due Paesi, le commissioni miste e gli organi previsti dai vigenti accordi avranno funzioni decisionali settoriali secondo le modalità indicate dal comitato di coordinamento di cui al presente trattato generale.

2. La commissione mista prevista dall'accordo culturale firmato a Roma il 30 marzo 1963 continuerà ad essere regolata in forma autonoma.

Art. 25.

Consultazioni settoriali

Le Parti, con procedure da concordarsi tra le rispettive autorità competenti, avvieranno consultazioni sulle problematiche — anche di natura tecnica — afferenti i singoli settori di cooperazione regolati dal presente trattato.

Capitolo XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26.

Consultazioni ad alto livello

Allo scopo di coordinare e stimolare al più alto livello politico le attività e la realizzazione del presente trattato generale di cooperazione, si terranno consultazioni periodiche fra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica di Colombia ovvero fra i loro rispettivi delegati.

Art. 27.

Strumenti e mezzi attraverso i quali realizzare la cooperazione

1. In relazione all'applicazione del presente trattato generale, ognuna delle Parti contraenti potrà formulare proposte miranti ad allargare l'ambito della reciproca collaborazione.

2. Le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività, tenendo in considerazione l'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

3. Nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, la Parte colombiana si impegna a concedere agli esperti della Parte italiana lo stesso trattamento accordato a quelli del «Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo». Allo stesso modo, la Parte colombiana concederà le facilitazioni connesse con il trasferimento di beni ed equipaggiamenti di proprietà degli esperti o pertinenti a progetti di cooperazione tecnica, ivi comprese le relative esenzioni fiscali.

Art. 28.

Relazioni con altri accordi

1. Le disposizioni dei trattati e degli accordi in vigore tra le Parti continueranno ad essere applicate ove compatibili con quelle del presente trattato generale.

2. Il presente trattato non pregiudica gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni del presente trattato non potranno, di conseguenza, in alcun modo essere invocate od interpretate come inficianti gli obblighi che derivano dal trattato sull'Unione europea né dagli accordi tra la Colombia e la Comunità europea.

3. Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano gli obblighi derivanti alle Parti da accordi internazionali di cui esse siano parte o da disposizioni di diritto internazionale d'ordine generale.

Art. 29.

Vigenza e termine

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Il trattato avrà una vigenza di quattro anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra il proprio desiderio di denunciarlo, con sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza di quest'ultimo.

In fede di che le due parti, debitamente autorizzate dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Roma il 29 novembre 1994 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 673):

Presentato dall'on. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno 1996 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1996 (atto n. 673/*A* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996 in un testo unificato con il disegno di legge n. 1013 presentato dal Ministro degli affari esteri DINI.

Camera dei deputati (atto n. 2103):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 settembre 1996 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla III commissione il 26 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 2103/*A* - relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula il 13, 16 gennaio 1997; il 12 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 673/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 luglio 1999 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 settembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 1999.

99G0466

DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 400.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti gli articoli 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisito in data 25 giugno 1999 il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti rispettivamente in data 27 luglio e 28 luglio 1999 i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e degli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma *3-bis,* con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a),* la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-

regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.».

2. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 ottobre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1999» e le parole: «1° giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1999»;

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera *a)*»;

c) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;»;

d) al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12;».

3. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Ferme rimanendo le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d'intesa tra l'autorità marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti.».

4. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «e dell'articolo 18, comma 2, lettera *c)*» sono sostituite con le parole: «e dell'articolo 18, comma *3-bis*»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi. All'articolo 57 del succitato decreto n. 495 il comma 3 è così sostituito:

"*3.* La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: *a)* che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75×35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; *b)* che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100×12 cm; *c)* che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere *a)* e *c)* sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo *a)* non possono circolare sulle autostrade."».

5. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.».

6. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche

e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite;»;

b) al comma 2, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera *a)*.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera *a)*.».

7. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;».

8. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«*7-bis.* I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute

da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1».

— L'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1999, n. 70, è il seguente:

«6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo"».

— L'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1997, n. 287, è il seguente:

«Art. 8 *(Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.).* — 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 10 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera *a);*

b) a partire dal 10 gennaio 1998, e comunque entro il 10 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera *b).*

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera *b),* i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* con contratti di servizio ai sensi dell'art. 19, ad imprese già esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità previste dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 10 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni».

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 9 *(Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.).* — 1. Con decorrenza 10 giugno 1999 sono delegati

alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 10 giugno 1999.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di programma, di cui all'art. 12».

— L'art. 11 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 11 *(Servizi lacuali e lagunari).* — 1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 10 gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati».

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 14 *(Programmazione dei trasporti locali).* — 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;

b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'art. 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

b) l'integrazione modale e tariffaria;

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 2, lettera *c)*, possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria Ml di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Ad integrazione dell'art. 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'art. 82, comma 5, lettera *b)*, dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.

7. Nel comma 2 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti "e non di linea"

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

— L'art. 16 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 16 *(Servizi minimi).* — 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19».

— L'art. 18 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 18 *(Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)*. — 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste;

b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme;

c) la previsione, nel caso di cui alla lettera *b)*, dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali».

— L'art. 19 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 19 *(Contratti di servizio)*. — 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera *e)* del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

a) il periodo di validità;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

d) la struttura tariffaria adottata;

e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera *e)*, possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 10 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale».

— L'art. 20 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«Art. 20 *(Norme finanziarie)*. — 1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16, ai piani regionali di tra-

sporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 10 gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a)*.

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 10 giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59».

— L'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione di parere parlamentare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1999, n. 176, è il seguente:

«Art. 1. — 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, n. 303, è il seguente:

«7. A decorrere dal 10 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni».

— L'art. 3, commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1990, n. 296, è il seguente:

«7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.

8. Ove i beni siano di proprietà dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.

9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1999, n. 119.

— Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, come sostituito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1996, n. 284, è il seguente:

«2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati».

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1994, n. 32, è il seguente:

«1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza».

— Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— L'art 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113, è il seguente:

«51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto e 2330-*bis* del codice civile.

53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile».

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione originaria, vedi nelle note alle premesse.

99G0469

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 ottobre 1999.

Ripartizione del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.», con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale n. 25000/579 datato 18 luglio 1998 (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998) con il quale - fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul fondo nazionale speciale per gli investimenti, le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali la cui popolazione legale dichiarata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993 secondo i dati del censimento del 20 ottobre 1991 non superi i 5.000 abitanti che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse propone o autonomamente reperibili;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 1998 è così ripartito:

1. Agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Casandrino	Napoli	1.000.000.000
Lascari	Palermo	200.000.000
Pollina	Palermo	290.000.000
Pollina	Palermo	600.000.000
Santa Maria la Fossa	Caserta	180.000.000
Santa Maria la Fossa	Caserta	700.000.000
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	130.000.000
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	135.000.000
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	445.000.000

2. Agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Albaredo per San Marco	Sondrio	210.000.000
Calvizzano	Napoli	800.000.000
Campora	Salerno	290.000.000
Campora	Salerno	180.000.000
Campora	Salerno	280.000.000
Carapelle	Foggia	800.000.000
Cardinale	Catanzaro	390.000.000
Casamarciano	Napoli	40.000.000
Casamarciano	Napoli	380.000.000
Circello	Benevento	230.000.000
Francavilla Angitola	Vibo Valentia	395.000.000
Guamaggiore	Cagliari	800.000.000
Laurito	Salerno	570.000.000
Massa di Somma	Napoli	745.000.000
San Basilio	Cagliari	670.000.000
Sassinoro	Benevento	474.744.000
Stefanaconi	Vibo Valentia	290.000.000

3. Agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli enti locali richiedenti con altre risorse:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Belmonte in Sabina	Rieti	100.000.000
Belmonte in Sabina	Rieti	40.000.000
Calamonaci	Agrigento	200.000.000
Chiesanuova	Torino	160.000.000
Bagnoregio	Viterbo	270.000.000
Ferla	Siracusa	200.000.000
Gallicchio	Potenza	100.000.000
Garessio	Cuneo	100.000.000
Marano Ticino	Novara	120.605.000
Massello	Torino	250.000.000
Mondaino	Rimini	100.000.000
Montefusco	Avellino	300.000.000
Montegridolfo	Rimini	50.000.000
Montelapiano	Chieti	100.000.000
Montescudo	Rimini	100.000.000
Montiano	Forlì	250.000.000
Morino	L'Aquila	200.000.000
Onifai	Nuoro	50.000.000
Pescosansonesco	Pescara	250.000.000
Pinarolo Po	Pavia	200.000.000
Pomaro Monferrato	Alessandria	100.000.000
Porto Ceresio	Varese	50.000.000
Preci	Perugia	30.000.000
Rocca Pietore	Belluno	100.000.000
San Demetrio Corone	Cosenza	310.000.000
San Lorenzo Bellizzi	Cosenza	120.000.000
San Michele di Ganzaria	Catania	350.000.000
San Salvatore Telesino	Benevento	60.000.000
Simbario	Vibo Valentia	200.000.000
Viola	Cuneo	350.000.000

4. L'onere complessivo di lire 16.035.349.000 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1998.

5. I contributi sopra indicati saranno comunicati alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e successivamente erogati con le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dal decreto interministeriale 3 giugno 1997. L'ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 5 ottobre 1999

Il direttore generale: GELATI

99A9265

DECRETO 10 ottobre 1999.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1999.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 46-*bis*, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5-*bis*, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1999, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 2000 apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 1999 dagli enti locali previsto dall'articolo 46-*bis*, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il temine perentorio del 31 marzo 2000 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello fornito da questo Ministero nel formato cm 21 x 29,7.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 2000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1999

p. *Il Ministro dell'interno*
VIGNERI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1999

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto degli art.li 44 e 46, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo dell'11 giugno 1996, n. 336 e successive modificazioni.

IL RAGIONIERE (Sig. ________)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO (Sig. ________)

LUOGO ________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ________

Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da ________ a ________ , con esclusione di quelli di cui ai nn. ________ e delle quote parti di cui ai nn. ________

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ________)

IL PREFETTO (Sig. ________)

MUTUI CONTRATTI NEL 1999 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

MUTUI CONTRATTI NEL 1999
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP CM		VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

99A9278

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 luglio 1999.

Determinazione di un contributo a copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio a seguito.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visto il comma 3 del medesimo art. 5 della legge n. 217/1992, nonché l'art. 8 del succitato regolamento, che stabiliscono che il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza, in relazione anche alle esigenze connesse con lo svolgimento del Giubileo 2000, all'adozione di una prima misura temporanea, di carattere contributivo, a copertura dei costi relativi al solo controllo di sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi, fatta salva la piena attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dell'art. 8 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale n. 85/1999, è fissato un onere aggiuntivo di L. 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Il predetto onere è corrisposto alla società di gestione aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio, direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al presente decreto ha durata temporanea e resterà in vigore non oltre il 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 351

99A9260

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma, art. 2544 del codice civile non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ai sensi del primo comma dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative edilizie sottoelencate:

società cooperativa «Gorgona» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro Lido, costituita per rogito notaio dott. Marcello Gualtieri in data 8 marzo 1977, repertorio n. 121383, registro società n. 2128, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1260/153536;

società cooperativa «Lidia» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Tozzi, in data 14 dicembre 1990, repertorio n. 14150, registro società n. 5573, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1354/158604;

società cooperativa «Domus» a responsabilità limitata, con sede in Isca Ionio, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso in data 5 febbraio 1987, repertorio n. 15975, registro società n. 4659, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2428/226795;

società cooperativa «Domus» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott.ssa Silvana Gemini in data 29 dicembre 1992, repertorio n. 77565, registro società n. 6357, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 3004.

Catanzaro, 4 ottobre 1999

Il direttore: PISANI

99A9261

DECRETO 6 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S.r.l. Cooperativa del Borghetto», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 luglio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Genova nei confronti della società cooperativa «S.r.l. Cooperativa del Borghetto», con sede in Genova-Rivarolo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.r.l. Cooperativa del Borghetto», con sede in Genova-Rivarolo, costituita in data 28 gennaio 1925, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Martinoja di Genova, omologato dal tribunale di Genova, con decreto del 6 febbraio 1925, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Emilio Gatto, con residenza in Genova, via Crocco n. 10/8a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9179

DECRETO 12 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Primula», in Grosseto.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 3 agosto 1998, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore edilizio e quindi non soggetto al parere della commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Primula», con sede in Grosseto, via Mazzini n. 131, costituita in data 27 settembre 1982, a rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 35815, registro società n. 4125, BUSC n. 1168/194199, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 12 ottobre 1999

Il dirigente provinciale: BUONOMO

99A9262

DECRETO 13 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sant'Angelo Romano 80», in Sant'Angelo Romano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli art. 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sant'Angelo Romano 80», con sede in Sant'Angelo Romano (Roma), costituita per rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti, in data 28 aprile 1978, repertorio n. 414, registro società n. 1973/78, tribunale di Roma, BUSC n. 24447/159354.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9263

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 1999.

Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del dcreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono dispo-nibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -, fondi statali per L. 49.660.676.000 per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;

I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della Commissione dell'Unione europea in data 1° marzo 1995;

In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori più avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate protempore dal Consiglio superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla più recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese:

indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attività manifatturiere, 8 punti per le attività turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;

indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;

indicatore 3 - entità dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo è pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo è pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento;

indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui è ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml L, 8 punti tra 12,01 Ml L e 15,00 Ml L, 6 punti tra 15,01 Ml L e 18,00 Ml L, 3 punti tra 18,01 Ml L e 21 Ml L, 1 punto se superiore a 21,00 Ml L;

indicatore 5 - compatibilità ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1997, n. 291, recante «modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a*, punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni», relativo alla legge n. 488/1992.

Considerato che:

La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto presentate all'amministrazione entro il 31 dicembre 1997 ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999 - residui degli esercizi precedenti.

La giunta regionale della regione autonoma della Sardegna, con propria deliberazione n. 34/18 del 28 luglio 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, conferendo mandato all'Aasessore all'industria pro-tempore per la stipula del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto--legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 29.403.240.000, pari ad euro 15.185.506,15, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli esercizi precedenti.

Art. 3.

È approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999 - residui degli esercizi precedenti.

Art. 4.

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione autonoma della Sardegna:

N. ord.	Denominazione della società/ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c.	Increm. occupaz.	Reimpiego minerario	Investimento amesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	Rosa Del Marganai S.p.a.	Iglesias	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	79	49	27.822.200.000	13.911.100.000	13.911.100.000
2	Impresa Cancellu Francesco S.n.c.	Bolotana	NU	Nuorese	PI	SI	26	22	23.719.000.000	11.859.500.000	25.770.600.000
3	Consortium Group S.r.l.	Uta	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	25	10	9.081.600.000	3.632.640.000	29.403.240.000

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'Accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Art. 6.

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle società e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Art. 9.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1999

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna
PINNA

99A9264

DECRETO 27 ottobre 1999.

Iscrizione dell'associazione «Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata a mano in data 26 luglio 1999, con la quale l'associazione Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, con sede legale in via Farini n. 62, Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1252878 del 6 agosto 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore dott. Umberto Troiani;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore di divisione: D'ALESSANDRO

99A9279

DECRETO 27 ottobre 1999.

Iscrizione dell'associazione «Adoc - Associazione difesa orientamento consumatori» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata per posta (Racc. AR) in data 11 ottobre 1999, con la quale l'associazione Adoc - Associazione difesa orientamento consumatori,

con sede legale in via Lucullo n. 6, Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1253680 del 26 ottobre 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore dott. Umberto Troiani;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione Adoc - Associazione difesa orientamento consumatori è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore di divisione: D'ALESSANDRO

99A9280

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bagheria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Bagheria ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 9 ottobre 1999 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bagheria nel giorno 9 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 ottobre 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A9274

DECRETO 21 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 1153 del 30 settembre 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del registro successioni di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio anzidetto nei giorni 29 e 30 settembre 1999 in seguito alla disinfestazione dei locali dell'ufficio, disposta dall'A.S.L. di Napoli 1;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni di Napoli nei giorni 29 e 30 settembre 1999.

Napoli, 21 ottobre 1999

Il direttore regionale: REALE

99A9275

DECRETO 26 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 15 ottobre 1999, dovuto a problematiche occorse al sistema informativo centrale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 15 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 ottobre 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A9276

DECRETO 28 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico ACI - ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. 341 del 27 settembre 1999 con la quale il reggente dell'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Teramo, ha comunicato alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila che nella giornata del 27 settembre 1999 l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'adesione da parte del personale allo sciopero indetto dal sindacato R.d.B. Parastato;

Visto il provvedimento di ratifica emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/1994/24 del 13 ottobre 1999;

Visto il decreto prot. n. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 27 SETTEMBRE 1999

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 28 ottobre 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A9277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1999.

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. Attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999. Nomina del vice-commissario per la predisposizione dello schema del piano di interventi di emergenza. (Disposizione commissariale n. 01).

IL COMMISSARIO DELEGATO

O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2000, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana;

Considerato, che con l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 il presidente della regione è nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza; che, l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, dà facoltà al commissario delegato presidente della regione siciliana di avvalersi di vice commissari per l'espletamento dell'incarico di cui alla medesima ordinanza;

Ritenuto, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto, di esercitare la facoltà di avvalersi di un vice-commissario per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999, affidando allo stesso la predisposizione dello schema del piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, da redigersi secondo le previsioni di cui all'art. 2 della stessa ordinanza;

Ritenuto, di nominare per le finalità sopra specificate l'assessore regionale al territorio ed all'ambiente, on. Vincenzo Lo Giudice;

Dispone:

Art. 1.

L'assessore regionale al territorio ed ambiente, on. Vincenzo Lo Giudice, è nominato vice-commissario per la predisposizione dello schema del piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999, da redigersi secondo le previsioni di cui all'art. 2 della stessa ordinanza.

Il piano dovrà essere sottoposto alla valutazione del commissario delegato in tempo utile per il rispetto del termine assegnato dall'art. 1, comma 2, sopra citato.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 27 luglio 1999

Il commissario delegato: CAPODICASA

99A9303

PROVVEDIMENTO 20 agosto 1999.

Nomina del preposto alla struttura di supporto. (Decreto commissariale n. 02).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2000, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 10 della predetta ordinanza che prevede, tra l'altro, che il Commissario delegato per le finalità dell'ordinanza medesima si avvale di una struttura appositamente costituita composta complessivamente da non più di 30 unità di personale della pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario procedere alla formale costituzione della superiore struttura per consentire l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione dell'ordinanza medesima, con la individuazione del funzionario preposto a cui affidare la responsabilità della struttura;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del secondo comma dell'art. 10 dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, è istituita la struttura di supporto all'attività del commissario delegato per l'attuazione dei compiti connessi all'esecuzione dell'ordinanza medesima, con sede in Palermo presso la Presidenza della regione siciliana - Palazzo d'Orleans.

Art. 2.

Il dott. Nicolò Scialabba dirigente superiore, è preposto alla struttura di supporto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Palermo, 20 agosto 1999

Il commissario delegato: CAPODICASA

99A9304

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 1999.

Misure organizzative provvisorie. (Decreto commissariale n. 04).

IL COMMISSARIO DELEGATO

O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, con la quale il presidente della regione siciliana è stato nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

Vista la propria disposizione n. 1 del 27 luglio 1999;

Visto il secondo comma dell'art. 10 dell'ordinanza sopra specificata;

Visto il proprio decreto n. 2 del 20 agosto 1999;

Ritenuto necessario, al fine di espletare i compiti derivanti dalla suindicata ordinanza, nelle more della definitiva strutturazione dell'ufficio di cui al citato decreto n. 2 del 20 agosto 1999, procedere ad una immediata, provvisoria, individuazione delle strutture e delle unità di personale, per il supporto della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di dare avvio all'espletamento delle attività relative all'attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con decorrenza immediata, il commissario delegato si avvale di personale interinalmente, e a titolo provvisorio, degli uffici di seguito specificati:

gruppo di lavoro IV «Coordinamento attività amministrazione regionale in materia di assetto del territorio ed attività produttiva» della segreteria generale della presidenza della regione siciliana;

gruppo di lavoro X «Rifiuti solidi urbani» della direzione del territorio e dell'ambiente dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

gruppo di lavoro XVII «Ufficio del piano paesistico» della direzione dei beni culturali dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, per l'espletamento di compiti di natura informatica.

Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo, gli uffici sopraindicati opereranno in rapporto di collaborazione immediata e diretta con la gestione commissariale.

Con successive disposizioni commissariali verranno individuate le unità di personale che faranno parte della struttura di supporto di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, in premessa specificata.

Art. 2.

Con decorrenza immediata, fa parte della struttura commissariale l'avv. Giorgio Colajanni, consigliere in servizio presso l'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione siciliana.

Lo stesso dipendente continuerà a prestare servizio presso l'ufficio legislativo e legale della presidenza e fornirà la propria collaborazione nella struttura a richiesta del funzionario preposto.

Art. 3.

Il rag. Renato Profeta, assistente contabile del ruolo amministrativo della regione siciliana, già incaricato con nota commissariale n. 155 del 2 agosto 1999 di prestare la propria collaborazione al commissario delegato per l'emegenza rifiuti in Sicilia, è trasferito, con decorrenza immediata, alla struttura di supporto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti, per l'espletamento dei compiti di natura contabile.

Lo stesso dipendente continuerà a collaborare con il gruppo VIII dell'ispettorato regionale tecnico, per gli adempimenti connessi alla gestione degli interventi di cui all'art. 2 della legge n. 99/1988, nonché con il relativo ufficio commissariale per gli adempimenti connessi all'emergenza idrica delle isole minori (O.P.C.M. n. 2914/99 e successive integrazioni).

Art. 4.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente provvedimento, il personale di cui agli articoli 2 e 3, nonché le unità che verranno individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, sono autorizzati ad effettuare, ove ne ricorrano effettive esigenze, lavoro straordinario con i limiti e le modalità di cui all'art. 10, comma 5, dell'ordinanza ministeriale citata.

Palermo, 4 ottobre 1999

Il commissario delegato: CAPODICASA

99A9305

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 1999.

Interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di alcuni siti minerari. (Ordinanza commissariale n. 05).

IL COMMISSARIO DELEGATO

O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999

Vista l'ordinanza P.C.M. - Dipartimento protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 245 del 3 settembre 1999, con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per l'inquinamento da amianto di alcuni siti minerari in Sicilia, tra i quali quelli «San Cataldo-Bosco-Palo» di San Cataldo, e «Pasquasia» di Enna;

Visto il verbale della riunione operativa svoltasi presso la presidenza della regione in data 22 settembre 1999, nella quale è stata affrontata, tra l'altro, la problematica di che trattasi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. n. 33817 del 23 settembre 1999, con la quale si segnala che, ai sensi dell'art. 6 della citata ordinanza n. 2983/99, la messa in sicurezza dei siti inquinati dall'amianto rientra tra i compiti del presidente della regione, in qualità di commissario delegato;

Considerato che, con verbali redatti in data 9 e 10 settembre 1999 i siti minerari sopraindicati sono stati consegnati alla regione siciliana, la quale ne ha assunto quindi la piena titolarità;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare iniziative atte a porre rimedio alla situazione di pericolo determinatasi, sia sotto il profilo ambientale che sanitario;

Considerata l'opportunità di avvalersi, a tal fine, dei soggetti e delle strutture di cui al citato art. 6 dell'ordinanza n. 2983/99, nonché delle amministrazioni ed uffici di cui all'art. 10 della medesima;

Ordina:

1) All'ENEA, di intesa con il distretto minerario di Caltanissetta, di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza e bonifica dei manufatti e delle aree di superficie dei siti minerari di «San Cataldo-Bosco-Palo» di San Cataldo e «Pasquasia» di Enna, giusta quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 ed, a tal fine:

a) eseguire ricognizioni sui siti sopra indicati, con eventuali monitoraggi degli inquinanti presenti, entro giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza;

b) elaborare per ciascun sito un progetto preliminare di messa in sicurezza e bonifica delle superfici esterne, entro novanta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

2) Con successivo provvedimento verrà approvata apposita convenzione disciplinante le specifiche modalità di effettuazione delle attività di cui al precedente punto, nonché l'esecuzione degli interventi.

3) Nello stesso provvedimento saranno quantificate le spese relative alle suddette attività, secondo quanto disposto dal terzo comma del più volte citato art. 6 dell'O.P.C.M. n. 2983/99, le quali graveranno sull'apposita contabilità speciale n. 2854 intestata al commissario delegato - Presidente della regione siciliana istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Palermo, 8 ottobre 1999

Il commissario delegato: CAPODICASA

99A9306

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del senato accademico del 10 dicembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1998;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Visto il parere del C.R.U.L. del 3 giugno 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 3 del titolo VI dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, è modificato come di seguito riportato:

Art. 3 *(Corso di laurea in filosofia).*

Art. 1.

L'iscrizione al corso di laurea in filosofia è regolata in conformità alle leggi di accesso agli istituti universitari.

Art. 2.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni.

Art. 3.

Il piano di studi prevede 21 annualità, oltre a una prova di lingua straniera moderna. Il *curriculum* deve includere:

almeno 11 annualità scelte tra le discipline filosofiche, 8 delle quali da scegliere secondo le indicazioni di indirizzo (v. oltre, art. 4);

un'annualità di lingua straniera o di lingua e letteratura straniera;

le restanti annualità possono essere riservate alle discipline non filosofiche, purché 5 di esse siano scelte secondo le indicazioni di indirizzo (di cui all'art. 4), anche attingendo a discipline impartite fuori facoltà (per le quali v. oltre, art. 5, punto *c)*.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studi e aver ottenuto un giudizio positivo nella prova di lingua straniera e in due elaborati preparati in discipline diverse da quella della tesi di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studi dallo studente.

Art. 4.

Gli indirizzi del corso di laurea sono i seguenti:

1) storico-filosofico;

2) filosofico-teoretico;

3) filosofico-pratico;

4) filosofico-pedagogico;

5) filosofia e discipline artistico-letterarie;

6) filosofia e religioni;

7) filosofia e scienze.

Il consiglio di corso di laurea può accogliere proposte individuali, purché le scelte siano culturalmente qualificate e valgano a definire un organico piano di studi.

INDIRIZZO 1 - *Storico-filosofico.*

A) 11 annualità di discipline filosofiche così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere nei seguenti settori: M08A (Storia della filosofia); M08B (Storia della filosofia antica); M08C (Storia della filosofia medievale); M08D (Storia della filosofia arabo-islamica);

3 annualità di discipline da scegliere nei settori prossimi all'indirizzo: M08E (Storia della scienza); M07A (Filosofia teoretica); M07C (Filosofia morale), o nei settori caratterizzanti l'indirizzo sopra elencati (M08A, M08B, M08C, M08D);

3 annualità di discipline da scegliere tra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere nei seguenti settori o discipline: L02A (Storia greca); L02B (Storia romana); M01X (Storia medievale); M02A (Storia moderna); M03B (Storia del Cristianesimo e delle chiese); M03C (Storia del Cristianesimo antico e medievale); M03D (Storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo); M04X (Storia

contemporanea); M06A (Geografia); L06C (Lingua e letteratura greca); L07A (Lingua e letteratura latina); L07B (Letteratura latina medievale e umanistica); L08A (Filologia classica); L08B (Letteratura cristiana antica); L10A (Filologia romanza); L12E (Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale); L12A (Letteratura italiana); L12B (Letteratura italiana moderna e contemporanea); M12B (Paleografia); Informatica applicata alle scienze umane (K05A), oppure tra le discipline filosofiche;

4 annualità scelte tra tutte le discipline incluse nello statuto di facoltà, due delle quali possono essere sostituite con discipline impartite fuori facoltà.

INDIRIZZO 2 - *Filosofico-teoretico.*

A) 11 annualità di discipline filosofiche così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere nei seguenti settori: M07A (Filosofia teoretica); M07D (Estetica); M07B (Logica e filosofia della scienza); M07C (Filosofia morale); M07E (Filosofia del linguaggio);

3 annualità di discipline da scegliere in settori o discipline prossimi all'indirizzo: M08A (Storia della filosofia); M08B (Storia della filosofia antica); M08C (Storia della filosofia medievale); M08D (Storia della filosofia arabo-islamica); M08E (Storia della scienza); M09A (Pedagogia generale); M09B (Storia della pedagogia); Filosofia politica (Q01A), o nei settori caratterizzanti l'indirizzo sopra elencati (M07A; M07D; M07B; M07C; M07E);

3 annualità di discipline da scegliere tra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo l'indirizzo da scegliere tra i seguenti settori o discipline: L02A (Storia greca); L02B (Storia romana); M01X Storia medievale; M02A (Storia moderna); M04X (Storia contemporanea); M03A (Storia delle religioni); M03B (Storia del Cristianesimo e delle chiese); M10A (Psicologia generale); M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione); (P01D) Storia del pensiero economico; Storia economica (P03X); Linguistica generale (L09A); Antropologia culturale (M05X), oppure tra tutte le discipline filosofiche;

4 annualità scelte tra tutte le discipline incluse nello statuto di facoltà, due delle quali possono essere sostituite con discipline impartite fuori facoltà.

INDIRIZZO 3: *Filosofico-pratico.*

L'indirizzo si articola nei seguenti sottoindirizzi: *a)* etica applicata; *b)* scienze socio-psicoantropologiche; *c)* scienze filosofico-politiche.

A) 11 annualità di discipline filosofiche così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere nei seguenti settori o discipline: M07C (Filosofia morale); M08A (Storia della filosofia); Filosofia politica (Q01A);

3 annualità di discipline da scegliere nei settori prossimi all'indirizzo: M07B (Logica e filosofia della scienza); M09A (Pedagogia generale); M09B (Storia della pedagogia); M08B (Storia della filosofia antica); M08C (Storia della filosofia medievale); o nei settori caratterizzanti l'indirizzo sopra elencati (M07C, M08A, Q01A);

3 annualità di discipline da scegliere tra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti uno, a scelta, dei 3 sottoindirizzi:

per il sottoindirizzo *a)* etica applicata: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra le seguenti: Filosofia del diritto (N20X); Bioetica (M07C); Economia politica (P01A); Sociologia della famiglia (Q05B); oppure tra le discipline dell'ambito delle scienze biologiche, mediche, giuridiche, sociologiche e statistiche (per cui vedi art. 5, punto *c)*, oppure tra tutte le discipline filosofiche;

per il sottoindirizzo *b)* scienze socio psico-antropologiche: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra le seguenti: Sociologia dei processi culturali (Q05B), Sociologia dei gruppi (Q05A); Psicologia sociale (M11B); Metodologia delle scienze sociali (Q05A); Storia della psicologia (M10A); Sociologia della religione (Q05B); oppure tra le discipline dell'ambito delle scienze psicologiche e sociologiche (per cui vedi art. 5, punto *c)*; per il sottoindirizzo *c)* scienze filosofico-politiche: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra i seguenti settori o discipline: Economia politica (P01A); Storia del pensiero economico (P01D); Teoria generale del diritto (N20X); oppure tra le discipline dell'ambito delle scienze economiche e giuridiche (per cui vedi art. 5, punto *c)*, oppure tra tutte le discipline filosofiche;

4 annualità scelte tra tutte le discipline incluse nello statuto di facoltà, due delle quali possono essere sostituite con discipline impartite fuori facoltà.

INDIRIZZO 4 - *Filosofico-pedagogico.*

A) 11 annualità di discipline filosofiche così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere tra le seguenti: Pedagogia generale (M09A); Storia della pedagogia (M09B); Metodologia della ricerca pedagogica (M09A); Storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B);

3 annualità da scegliere in settori prossimi all'indirizzo: M08A (Storia della filosofia); M08E (Storia della scienza); M07C (Filosofia morale); M07A (Filosofia teoretica);

3 annualità da scegliere fra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere tra i seguenti settori o discipline: Psicologia generale (M10A); Psicologia dello sviluppo (M11A); Sociologia (Q05A); Sociologia della comunicazione (Q05B); (M05X) Discipline demoetnoantropologiche; (M02A) Storia moderna; (M04X) Storia contemporanea, o discipline di altri settori storici se motivate dal *curriculum*; oppure tra tutte le discipline filosofiche;

4 annualità scelte tra tutte le discipline incluse nello statuto di facoltà, due delle quali possono essere sostituite con discipline di altra facoltà.

INDIRIZZO 5 - *Filosofia e discipline artistico-letterarie.*

L'indirizzo si articola nei seguenti sottoindirizzi: *a)* filosofia e letterature; *b)* filosofia e discipline artistiche.

A) 11 annualità di discipline filosofiche, così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere tra i seguenti settori: M07D Estetica; M07E Filosofia del linguaggio; M07B Logica e filosofia della scienza; M08A Storia della filosofia; M07C Filosofia morale;

3 annualità di discipline da scegliere in settori prossimi all'indirizzo: M08B Storia della filosofia antica; M08C Storia della filosofia medievale; M08E Storia della scienza; M07A Filosofia teoretica, o nei settori caratterizzanti l'indirizzo sopra elencati (M07D; M07E; M07B; M08A; M07C);

3 annualità da scegliere tra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti uno, a scelta, dei due sottoindirizzi:

per il sottoindirizzo *a)* filosofia e letterature: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra i seguenti settori o discipline: L12A Letteratura italiana; L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea; L12D Letterature comparate; L12C Critica letteraria; L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale; L26A Discipline dello spettacolo; L10A Filologia romanza; L06C Lingua e letteratura greca; L07A Lingua e letteratura latina; L07B Letteratura latina medievale e umanistica; L16A Lingua e letteratura francese; L17A Lingua e letteratura spagnola; L18A Lingua e letteratura inglese; L19A Lingua e letteratura tedesca; L21B Lingue e letterature slavo-orientali; o altre lingue e letterature se motivate dal *curriculum*. Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B; Semiotica M07E; M10A Psicologia generale; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; Psicologia dell'arte e della letteratura M07D, oppure tra tutte le discipline filosofiche.

per il sottoindirizzo *b)* filosofia e discipline artistiche: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra i seguenti settori e discipline: L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea; L27C Etcomusicologia; L25D Museologia e critica artistica e del restauro; L26A Discipline dello spettacolo; L26B Cinema e fotografia; L03B Archeologia classica; L25A Storia dell'arte medievale; L25B (Storia dell'arte moderna); L25C (Storia dell'arte contemporanea), o altre storie dell'arte se motivate dal *curriculum*; Semiotica (M07E); Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B); M10A (Psicologia generale); M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione); Psicologia dell'arte e della letteratura (M07D); oppure tra le discipline dell'ambito delle scienze psicologiche o di architettura (per cui vedi art. 5, punto *c)*, oppure tra tutte le discipline filosofiche;

4 annualità scelte tra tutte le discipline incluse nello statuto di facoltà, 2 delle quali possono essere sostituite con discipline impartite fuori facoltà.

INDIRIZZO 6 - *Filosofia e religioni.*

A) 11 annualità di discipline filosofiche così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere nei seguenti settori o discipline: Filosofia della religione (M07C); M08A (Storia della filosofia); M08C (Storia della filosofia medievale);

3 annualità di discipline da scegliere in settori prossimi all'indirizzo: M07A (Filosofia teoretica); M07C (Filosofia morale);

3 annualità di discipline da scegliere tra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere tra i seguenti settori o discipline: M03A (Storia delle religioni); M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese); M03C (Storia del Cristianesimo antico e medievale); M03D (Storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo); L08B (Letteratura cristiana antica); L03C (Archeologia cristiana); L14C (Ebraico); Storia religiosa dell'Egitto antico (L05A); L13G (Religioni dell'Iran); Religioni del vicino Oriente antico (L15B); L13F (Religioni e filosofie dell'India); L23H (Religione filosofie dell'Asia orientale); Religioni dei popoli primitivi (M05X); Antropologia culturale (M05X); Antropologia religiosa (M05X); Sociologia della religione (Q05B); Psicologia della religione (M11B), oppure tra tutte le discipline filosofiche;

4 annualità scelte fra tutte le discipline incluse nello Statuto di facoltà, due delle quali possono essere sostituite con discipline impartite fuori facoltà.

INDIRIZZO 7 - *Filosofia e scienze.*

L'indirizzo si articola nei seguenti sottoindirizzi: *a)* filosofia e matematica; *b)* filosofia e fisica; *c)* filosofia e biologia; *d)* filosofia e comunicazione; *e)* filosofia e informatica.

A) 11 annualità di discipline filosofiche così articolate:

5 annualità di discipline caratterizzanti l'indirizzo da scegliere nei seguenti settori: M07B (Logica e filosofia della scienza); M07E (Filosofia del linguaggio); M08A (Storia della filosofia); M08E (Storia della scienza);

3 annualità da scegliere in settori prossimi all'indirizzo: M07A (Filosofia teoretica); M07D (Estetica); M08B (Storia della filosofia antica); M08C (Storia della filosofia medievale), o nei settori caratterizzanti l'indirizzo sopra elencati (M07B; M07E; M08A; M08E);

3 annualità di discipline da scegliere tra tutte le discipline filosofiche.

B) 10 altre annualità così articolate:

un'annualità di lingua straniera moderna;

5 annualità di discipline caratterizzanti uno, a scelta, dei 5 sottoindirizzi:

per il sottoindirizzo *a)* filosofia e matematica: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra quelle dell'ambito delle scienze matematiche (per cui vedi all'art. 5, punto *c)* oppure tra tutte le discipline filosofiche;

per il sottoindirizzo *b)* filosofia e fisica: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra quelle nell'ambito delle scienze fisiche (per cui vedi art. 5, punto *c)*, oppure tra tutte le discipline filosofiche;

per il sottoindirizzo *c)* filosofia e biologia: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra quelle nell'ambito delle scienze biologiche (per cui vedi art. 5 punto *c)*, oppure tra tutte le discipline filosofiche;

per il sottoindirizzo *d)* filosofia e comunicazione: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra le seguenti: Linguistica generale L09A, Sociolinguistica M07E, Semiotica M07E, Glottologia L09A, Glottodidattica L09H, Sociologia generale Q05A, Sociologia dei processi culturali e comunicativi Q05B, Analisi del linguaggio politico Q01A, o altre discipline dell'ambito delle scienze sociologiche e della comunicazione (per cui vedi art. 5 punto *c)* oppure tra tutte le discipline filosofiche;

per il sottoindirizzo *e)* filosofia e informatica: 5 annualità di discipline caratterizzanti il sottoindirizzo da scegliere tra quelle dell'ambito dell'informatica (per cui vedi art. 5 punto *c)* oppure tra tutte le discipline filosofiche;

4 annualità scelte tra tutte le discipline incluse nello statuto di facoltà, due delle quali possono essere sostituite con discipline impartite fuori facoltà.

Art. 5.

Su proposta del consiglio di corso di laurea, il consiglio di facoltà pubblica annualmente nell'ordine degli studi:

a) l'articolazione dei piani di studi;

b) l'elenco delle discipline considerate filosofiche ai fini dell'approvazione dei piani di studio;

c) l'elenco delle discipline fuori facoltà che lo studente è autorizzato a seguire;

d) il numero delle biennalizzazioni e delle triennalizzazioni consentite;

e) le modalità dello svolgimento della prova di lingue.

Art. 6.

Il corso di laurea in filosofia è affine al corsi di laurea e di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della facoltà di scienze della formazione.

Per il riconoscimento di prove sostenute in *curricula* didattici diversi da quelli del corso di laurea in filosofia, il consiglio di corso di laurea valuta l'utilità delle discipline oggetto di tali prove, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente viene iscritto.

Le discipline sostenute in altre facoltà qualora superino le due annualità possono essere riconosciute solo all'atto della scelta dell'indirizzo.

Art. 7.

Fanno parte del corso di laurea in filosofia i seguenti settori disciplinari:

Discipline filosofico-teorico:

M07A Filosofia teoretica;

M07C Filosofia morale, compresa Filosofia della religione;

M07D Estetica;

N20X Filosofia del diritto;

Q01A Filosofia politica;

Discipline storico-filosofiche:

M08A Storia della filosofia compresa Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza;

L13F Religioni e Filosofie dell'India.

Discipline logico-epistemologiche:

M07B Logica e filosofia della scienza;

A01A Logica matematica.

Discipline semiotico-linguistico:

M07E Filosofia del linguaggio;

L09A Glottologia e linguistica;

L09H Didattica delle lingue moderne.

Discipline delle scienze umane:
M09A Pedagogia generale;
M09B Storia della pedagogia;
M09F Pedagogia sperimentale;
M10A Psicologia generale;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
P01A Economia politica;
Q05A Sociologia generale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
M05X Discipline demoetnoantropologiche;
L27C Etnomusicologia;

Discipline dell'ambito storico:
L02A Storia greca;
L02B Storia romana;
M01X Storia medievale;
M02A Storia moderna;
M03A Storia delle religioni;
M03B Storia del cristianesimo e delle chiese;
M03C Storia del cristianesimo antico e medievale;
M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;
M04X Storia contemporanea;
N19X Storia del diritto italiano;
P01D Storia del pensiero economico;
P03X Storia economica;
Q01B Storia delle dottrine politiche.

Discipline filologico-letterarie:
L06C Lingua e letteratura greca;
L07A Lingua e letteratura latina;
L12A Letteratura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A9223

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 agosto 1999, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 106, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il dott. Claudio Giannotti, prefetto, è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 1° luglio 1999.

99A9267

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della Chiesa ortodossa russa in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999, registro n. 2 Interno, foglio n. 350, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato il nuovo statuto della Chiesa ortodossa russa in Roma, con sede in Roma, di cui all'atto pubblico in data 22 settembre 1998, n. 32829 di repertorio, per notaio Mario Soldani, composto da trentatre articoli, munito del visto e sottoscritto dal Ministro dell'interno.

99A9237

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 novembre 1999

Dollaro USA	1,0491
Yen giapponese	109,17
Dracma greca	328,80
Corona danese	7,4338
Corona svedese	8,6625
Sterlina	0,63610
Corona norvegese	8,2560
Corona ceca	36,730
Lira cipriota	0,57800
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,66
Zloty polacco	4,4451
Tallero sloveno	196,7314
Franco svizzero	1,6077
Dollaro canadese	1,5410
Dollaro australiano	1,6284
Dollaro neozelandese	2,0464
Rand sudafricano	6,4551

N.B. Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A9321

MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA

Dossier di domanda

per la concessione di sovvenzioni a festival, rassegne, convegni, premi, pubblicazioni, corsi, iniziative, manifestazioni, progetti, ecc.

per la promozione delle attività cinematografiche

— anno 2000 —

Informazioni e istruzioni per la domanda di sovvenzione

1 PREMESSA

Si consiglia di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di presentare la domanda di sovvenzione.
Il presente dossier di domanda non deve essere utilizzato né per le richieste dei contributi annuali da parte delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, né per le richieste di sovvenzioni per iniziative di promozione a favore del cinema italiano all'estero, né per la richiesta dei premi previsti a favore delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.
Le principali novità introdotte per l'anno 2000 nel procedimento di sovvenzione oggetto del presente dossier sono riportate nel paragrafo 221.

2 FINALITÀ DEL FONDO

Il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in poi indicato come il Ministero), tramite il Dipartimento dello spettacolo (d'ora in poi indicato come il Dipartimento), Ufficio II cinema - ripartizione B promozione e cultura cinematografica (d'ora in poi indicata come l'Ufficio) offre annualmente un sostegno finanziario, mediante la concessione di sovvenzioni, a iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico promosse od organizzate in Italia da organismi pubblici e privati.

3 BILANCIO DEL FONDO PER L'ANNO 2000

Il ministro per i beni e le attività culturali (d'ora in poi indicato come il ministro) determina annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio e previo parere del Comitato per i problemi dello spettacolo-sezione cinema la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) da destinare al Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Pertanto, al momento della pubblicazione di questo dossier non è ancora noto il bilancio del Fondo per l'anno 2000. A puro titolo di informazione si segnala che lo stanziamento per l'anno 1999 è stato all'incirca di lire 78 miliardi. La maggior parte del Fondo viene, peraltro, utilizzata per attribuire contributi a organismi riconosciuti per legge come specializzati nel campo della promozione delle attività cinematografiche, quali: la società "Cinecittà Holding spa"; la fondazione "Scuola Nazionale di Cinema"; la società di cultura "La Biennale di Venezia"; le nove Associazioni nazionali di cultura cinematografica (ANCI, CGS, CINIT, CSC, FEDIC, FIC, FICC, UCCA, UICC).
Il resto del fondo viene utilizzato per sovvenzionare a domanda iniziative di promozione proposte da organismi pubblici e privati e progetti speciali del Ministero, nonché per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali e per iniziative di promozione del cinema italiano all'estero.

4 SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare domanda di sovvenzione soggetti (enti locali, associazioni, ONLUS, comitati, fondazioni, associazioni professionali, cooperative senza scopo di lucro, università), pubblici o privati, in possesso dei seguenti requisiti:
☐ 3.1 essere **senza scopo di lucro** (deve risultare dallo statuto e dall'atto costitutivo)
☐ 3.2 avere tra gli **scopi sociali** la **promozione del cinema** e della **cultura cinematografica** (deve risultare dallo statuto e dall'atto costitutivo)
☐ 3.3 disporre di **entrate** diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento pari ad **almeno il 30%** dei costi dell'iniziativa di cui si chiede la sovvenzione. Tale requisito non si applica agli organismi di promozione del cinema previsti dalla Legge, alle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica, agli Enti Pubblici e Istituti Universitari.

I soggetti che non hanno mai presentato domanda di sovvenzione debbono avere anche il seguente requisito:
☐ 3.4 aver svolto attività di promozione per almeno 2 anni (anche con soluzione di continuità). Per i soggetti di nuova costituzione tale requisito deve essere posseduto (e documentato) per almeno uno dei soci fondatori

5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata:
- **entro martedì 30 novembre 1999.**

Il termine di presentazione è perentorio.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande possono essere presentate mediante:
☐ **consegna a mano** presso la sede del Dipartimento dello spettacolo: via Ferratella n. 51 Roma (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13)
☐ **spedizione postale raccomandata** (farà fede la data di spedizione) al seguente indirizzo:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Dipartimento dello spettacolo - Ufficio II Cinema - Ripartizione B Promozione e cultura cinematografica 51, Via della Ferratella - 00184 ROMA

☐ **trasmissione via fax ai numeri 06 77 32 552 o 06 77 32 468** (N.B. con la domanda via fax dovrà essere trasmessa una fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore; la trasmissione via fax ha pieno valore legale ai fini del rispetto dei termini di scadenza. Si consiglia, peraltro, di consegnare o far pervenire all'Ufficio, successivamente, le due copie prescritte della documentazione. L'Ufficio potrà comunque richiederne la consegna in caso di errori di trasmissione o di ricezione o per accertare l'applicazione del bollo).

☐ **via posta elettronica ai seguenti indirizzi:**
- promocinema@beniculturali.it ;
- ospettacolo@pcm.it;

(N.B. la domanda per posta elettronica ha valore solo al fine del rispetto dei termini di presentazione; due copie del dossier di domanda uguali a quello trasmesso via posta elettronica dovranno pervenire al Dipartimento prima dell'esame dell'istanza).

Verrà rilasciata ricevuta della ricezione della domanda di sovvenzione. A tale scopo si devono compilare due copie della ricevuta stampata sulla copertina della modulistica. Una delle due copie verrà restituita contestualmente o spedita successivamente al soggetto che presenta la domanda.

7 MODULISTICA PER LA DOMANDA

Per presentare la domanda devono essere utilizzati unicamente i modelli predisposti dall'Ufficio.

Tutti i modelli e i documenti devono essere trasmessi in duplice copia.

Solo la sottoscrizione dell'istanza con le dichiarazioni deve essere attestata da uno dei funzionari delegati a riceverla o allegando una fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale.

Tutti gli altri moduli e documenti vanno sottoscritti dal rappresentante legale senza alcuna attestazione o autentica.

Si possono distinguere due casi:

A) Soggetto che è già stato sovvenzionato nel 1999

Deve compilare le seguenti schede:

☐7.1 ISTANZA.45 domanda di sovvenzione comprensiva di dichiarazioni

Una copia deve essere in bollo; *il modulo sostituisce la domanda di sovvenzione e la domanda di acconto nonché le dichiarazioni sulla costituzione dell'organismo, sul trattamento fiscale applicabile e sulle informazioni comunicate al Dipartimento; la sottoscrizione dell'istanza deve essere attestata nelle forme semplificate indicate nel modulo stesso.*

☐ 7.2 SCHEDA.45 scheda generale anagrafica dell'organismo che presenta domanda

Devono essere riportati i dati richiesti specificando, in particolare, il recapito postale presso il quale si vogliono ricevere comunicazioni dall'Ufficio.

☐ 7.3 ATTIVITA'.45 scheda attività

Deve essere compilata ***una scheda per ogni iniziativa,*** *manifestazione o attività programmate, indicando in modo analitico le voci di spesa per la produzione e per la pubblicità dell'iniziativa* (relativamente all'attività sovvenzionata sono ammesse solo voci di spesa relative ai costi ammissibili di cui al successivo paragrafo 9) *e le voci di entrata. E' inutile compilare più schede per iniziative (cataloghi, libri, pubblicazioni, cd-rom, ecc.) che in realtà rientrano tra le iniziative di altre attività (festival, rassegne, mostre, ecc.). Le spese per l'acquisto di impianti e attrezzature possono essere indicate solo limitatamente all'importo annuo dell'ammortamento. Gli eventuali apporti in natura devono figurare sia in entrata che in uscita. Le schede devono essere numerate progressivamente.*

☐ 7.4 PROGETTO.45 scheda riassuntiva delle attività (progetto 2000)

Le attività per le quali si chiede la sovvenzione debbono essere riassunte utilizzando questa scheda. In essa bisogna riportare l'elenco delle attività proposte, il tipo di attività, il totale delle spese preventivate per la produzione e per la pubblicità di ogni singola iniziativa.

☐ 7.5 BILANCIO.45 scheda riassuntiva dati bilancio

Devono essere indicate le spese generali, le spese per personale dipendente e le spese di rappresentanza e di ospitalità. Valgono i seguenti limiti massimi: spese generali 20%; spese personale 20%; spese ospitalità 30; spese rappresentanza 10%. Le spese per la produzione dell'iniziativa e quelle per la pubblicità di ogni attività programmata devono essere riportate sia analiticamente (per ogni attività) che come totale complessivo. ***Devono essere dichiarate entrate proprie*** *(comunque non del Dipartimento)* ***almeno pari al 30% delle uscite.*** *Nel bilancio finale bisogna indicare la sovvenzione richiesta per l'anno 2000, che non può essere superiore al deficit indicato, e quelle assegnate nel 1998 e nel 1999.*

☐ 7.6 LIQUIDA .45 scheda modalità di pagamento della sovvenzione

Devono essere indicati: la valuta (Euro o lire; i dati fiscali del beneficiario; la modalità di pagamento della eventuale sovvenzione (versamento su c/c bancario; versamento su c/c postale; pagamento tramite vaglia cambiario non trasferibile; contante).

Debbono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

☐ 7.7 **relazione artistica e finanziaria** sulle attività programmate nel **2000**

☐ 7.8 **consuntivo di spesa** relativo alle attività sovvenzionate nel **1999**

Il consuntivo deve essere redatto utilizzando la scheda già trasmessa nel 1999. Tutte le spese a consuntivo devono essere comprovate con un elenco in cui siano indicate le fatture o altra documentazione equivalente dalla quale si rilevi il soggetto, l'oggetto, la data, la causale e le ritenute fiscali. Non sono ammesse note spese. ***La trasmissione del consuntivo è, comunque, indispensabile per poter accogliere la domanda di acconto e per sottoporre l'istanza al parere della Commissione consultiva per il cinema.***

☐ 7.9 **relazione artistica e finanziaria** sulle attività sovvenzionate nel 1999;

☐ 7.10 **atto costitutivo, statuto, elenco soci, elenco cariche sociali**

La documentazione sociale deve essere trasmessa in copia non autenticata le cui pagine devono essere tutte sottoscritte dal rappresentante legale.

B) Soggetto che presenta domanda per la prima volta

Dopo aver verificato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 4 di queste istruzioni (in particolare il requisito 4.4), si devono compilare le seguenti schede (vale quanto detto per il punto A):

☐7.1.1 ISTANZA.45 domanda di sovvenzione comprensiva di dichiarazioni (NB non è possibile chiedere un acconto);

☐ 7.2.1 SCHEDA.45 scheda generale anagrafica dell'organismo che presenta domanda;

☐ 7.3.1 ATTIVITA'.45 scheda attività;

☐ 7.4.1 PROGETTO.45 scheda riassuntiva attività;

☐ 7.5.1 BILANCIO.45 scheda riassuntiva dati bilancio (vale quanto detto per gli organismi già sovvenzionati)

☐ 7.6.1 LIQUIDA .45 scheda modalità di pagamento della sovvenzione

Debbono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

☐ 7.7.1 **relazione artistica e finanziaria** sulle attività programmate nel 2000

☐ 7.8.1 **consuntivo delle spese e documentazione** delle attività di promozione svolte nel 1998 e nel 1999 (comunque per almeno due anni)

☐ 7.9.1 **relazione sulle attività di promozione svolte** nel 1998 e nel 1999 (comunque per almeno due anni anche con soluzione di continuità)

☐ 7.10.1 **atto costitutivo, statuto, elenco soci, elenco cariche sociali**

8 TERMINI DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA

Non si considera completa la domanda di sovvenzione alla quale non siano allegati, relativamente all'esercizio precedente, il consuntivo definitivo di spesa (l'elenco delle fatture e gli altri allegati possono essere trasmessi in un secondo tempo) e la relazione artistico finanziaria di cui ai punti 7.8 e 7.9. Saranno esaminate preliminarmente dalla Commissione cinema le domande perfezionate entro:

- **31 gennaio 1999** per i soggetti la cui attività si svolge per l'intero anno o nel primo semestre;
- **31 maggio 1999** per i soggetti la cui attività si svolge nel secondo semestre.

Le altre istanze saranno esaminate successivamente ove esista la disponibilità di fondi e la possibilità di essere esaminate entro l'anno dalla commissione cinema.

Le domande non perfezionate entro l'anno 2000 e, comunque, prima dell'ultima riunione della commissione cinema di tale anno verranno archiviate.

9 COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Costi ammissibili

Potranno essere presi in considerazione i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione.

Sono ammissibili soltanto le seguenti categorie di spesa, a condizione che siano effettivamente registrate nella contabilità, che rispondano alle normali condizioni di mercato e che siano individuabili e controllabili. Deve trattarsi di costi diretti, cioè direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata nel rispetto del rapporto costo/efficacia:

- costi del personale impiegato nell'attività
- spese di viaggio e di soggiorno
- spese di rappresentanza
- spese di ospitalità
- spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa (comprese spese SIAE)
- costi di pubblicità
- spese per impianti o attrezzature (in caso di acquisto di beni durevoli sarà considerato solo il relativo ammortamento annuo);
- i costi dei materiali consumabili e delle forniture
- costi di telecomunicazione
- interessi passivi relativi all'anno di attività ove non sia stato erogato l'acconto;
- spese impreviste per un massimale del 5% dei costi diretti ammissibili.

Costi non ammissibili

Sono considerati costi non ammissibili:

- i costi di investimento del capitale;
- le riserve per perdite eventuali o debiti futuri;
- i debiti;
- gli interessi passivi, escluso il caso sopracitato
- le spese comunque non documentate
- le pubblicazioni (libri, cataloghi, riviste, dischi, CD, CD-ROM, DVD, videocassette, ecc.) che non fanno parte integrante dell'iniziativa;
- le spese insufficienti o inefficaci rispetto al risultato
- i costi di investimento e di gestione delle organismi sovvenzionati che non fanno parte integrante dell'iniziativa sovvenzionata
- gli apporti in natura, ovvero i contributi in beni strumentali, materie prime, attività di volontariato gratuite. Gli apporti in natura entrano tuttavia nel calcolo della sovvenzione. Pertanto devono figurare da entrambe i lati del bilancio di previsione, come equivalente in moneta dei servizi e materiali forniti dal lato delle entrate e per un importo uguale dal lato delle uscite, ma separatamente dal resto del bilancio poiché non costituiscono costi ammissibili.

10 MODULISTICA PER L'ACCONTO

In caso di concessione di una sovvenzione e di accoglimento della richiesta di acconto deve essere presentata un'istanza di liquidazione dell'acconto utilizzando il seguente modello predisposto dall'Ufficio:

☐10.1 IMPEGNO.45 domanda di liquidazione dell'acconto ed impegno a svolgere l'attività sovvenzionata.

L'istanza prevede la richiesta di pagamento dell'acconto e contiene, altresì, alcune dichiarazioni e, in particolare, l'impegno a svolgere l'attività sovvenzionata e a dare la massima pubblicità alla sovvenzione del Dipartimento.
In caso di variazioni dello stato anagrafico o delle modalità di pagamento rispetto a quanto comunicato all'Ufficio in sede di presentazione della domanda si debbono allegare anche i seguenti moduli:
☐10.2 SCHEDA.45 scheda generale anagrafica
☐10.3 LIQUIDA.45 scheda modalità di pagamento.

Tutti i modelli e i documenti devono essere trasmessi in **duplice copia.**
La sottoscrizione dell'istanza di liquidazione dell'acconto con le relative dichiarazioni deve essere attestata da uno dei funzionari delegati a riceverla o allegando una fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale.

11 MODULISTICA PER IL SALDO.

Per la liquidazione o il saldo di una sovvenzione concessa dal Dipartimento bisogna trasmettere:
- entro sei mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce l'iniziativa sovvenzionata, se si è beneficiato di un acconto;
- entro i termini di perenzione amministrativa (cinque anni) e di prescrizione, se non si è beneficiato di un acconto;

la seguente documentazione:

11.1 ☐ BILANCIO CONSUNTIVO
Il Bilancio consuntivo dettagliato firmato dal rappresentante legale dell'organismo deve contenere le stesse voci del preventivo finanziario e deve essere compilato utilizzando la scheda già utilizzata in occasione della domanda di sovvenzione (per l'anno 1999)

11.2 ☐ DICHIARAZIONE SUL CONSUNTIVO
*La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il modello **CONSUNTIVO.45**. Si tratta di una istanza/ dichiarazione che – in applicazione delle nuove norme sulla semplificazione amministrativa - può essere sottoscritta e trasmessa (anche via fax) allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante. In alternativa la sottoscrizione può essere attestata da un funzionario dell'Ufficio cinema competente a ricevere la documentazione. Restano valide comunque anche le autentiche fatte da altri pubblici ufficiali (segretari comunali, notai, ecc.). **Fanno parte integrante della dichiarazione anche tutti gli allegati che devono essere compilati utilizzando i moduli predisposti oppure utilizzando alcuni moduli solo come modelli (in tal caso** viene utilizzata la dizione "fac-simile.").*

11.3 ☐ RELAZIONE DETTAGLIATA SULLE INIZIATIVE SOVVENZIONATE
Per ogni attività sovvenzionata dovrà essere presentata una relazione artistico-finanziaria, firmata dal legale rappresentante, che illustri i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e indichi per quali ragioni il consuntivo si è, eventualmente, discostato dal preventivo.

11.4☐ DICHIARAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Per dimostrare l'effettivo svolgimento delle iniziative o dell'attività possono essere trasmesse dichiarazioni di pubbliche autorità che possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive compilate utilizzando come esempio il fac-simile FATTO.45. Le dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni previste dal modello.
Può essere presentata un'unica dichiarazione per tutte le attività o una dichiarazione per ogni attività.
La sottoscrizione deve essere attestata nelle forme semplificate di cui al punto 11.2 (o autenticata) solo se la o le dichiarazioni non sono trasmessi in allegato alla dichiarazione sul consuntivo di cui al punto 11.2.

11.5☐ ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE
*Devono essere predisposti degli elenchi delle fatture e delle ricevute di spesa, sottoscritti dal responsabile legale, sulla base del fac-simile **FATTURE.45**. Gli elenchi devono essere tutti sottoscritti dal rappresentante legale*
La sottoscrizione deve essere attestata nelle forme semplificate di cui al punto 11.2 (o autenticata) solo se gli elenchi non sono trasmessi in allegato alla dichiarazione sul consuntivo di cui al punto 11.2.

11.6 ☐ELENCO OSPITI
E' necessario solo per gli organismi che hanno spese di ospitalità.
Gli elenchi (uno per ogni iniziativa) devono essere tutti sottoscritti dal rappresentante legale. La sottoscrizione deve essere attestata nelle forme semplificate di cui al punto 11.2 (o autenticata) solo se gli elenchi non sono trasmessi in allegato alla dichiarazione sul consuntivo di cui al punto 11.2.

11.7☐ DOCUMENTAZIONE STAMPA
E' necessario trasmettere:
- *Per le manifestazioni: una rassegna stampa e altra documentazione (manifesti, locandine, programmi, biglietti di invito, cataloghi, opuscoli, fotografie, gadget ed ogni altro materiale promozionale dell'iniziativa)*
- *Per le attività editoriali: due copie di ogni pubblicazione*
- *Per i siti Internet: una copia a stampa e una copia su dischetto o cd-rom delle principali pagine del sito*

11.8☐ MODALITA' DI PAGAMENTO
Deve essere usato il modulo LIQUIDA.45 solo in caso di variazioni rispetto a quanto già indicato in occasione della presentazione della domanda di sovvenzione

11.9 ☐ DATI ANAGRAFICI
Deve essere usato il modulo SCHEDA.45 solo in caso di variazioni rispetto a quanto indicato già indicato in occasione della presentazione della domanda di sovvenzione

12 MODALITA' DI FINANZIAMENTO: VARIAZIONI, ACCONTI E SALDI

Il contributo finanziario del Ministero non può superare il 70% dei costi dell'iniziativa e non può, comunque, essere superiore al deficit di bilancio o ai costi ammissibili.

Nel caso di prime istanze il contributo non può superare il 50% dei costi dell'iniziativa.

Agli organismi che ne facciano richiesta e che siano in regola con la documentazione di due esercizi precedenti

può essere liquidato un acconto in misura massima pari al 70% della sovvenzione concessa.

Le organizzazioni che presentano istanza per la prima volta non possono ricevere acconti.

La liquidazione della sovvenzione (o del saldo dell'acconto) avverrà solo dopo la presentazione del consuntivo dell'iniziativa e della relativa documentazione.

In caso di variazioni di programma e di preventivo che comportino in sede di consuntivo una variazione di spesa maggiore di quella prevista dai criteri di concessione della sovvenzione (vedere norme di riferimento n. 3) verranno applicate d'ufficio le riduzioni previste.

Gli apporti gratuiti verranno presi in considerazione ai fini del calcolo di eventuali riduzioni.

13 PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA SOVVENZIONE

Le domande vengono istruite in ordine cronologico di ricevimento e/o di perfezionamento della documentazione.

Le domande complete di tutta la documentazione prevista vengono sottoposte all'esame della Commissione consultiva per il cinema circa una volta al mese.

Sulla base del parere della Commissione sulla qualità dell'iniziativa – parere che è obbligatorio ma non vincolante - il Capo del Dipartimento delibera la concessione delle sovvenzioni e il dirigente responsabile provvede con propri decreti agli adempimenti esecutivi.

Le prime istanze vengono esaminate successivamente alle istanze di organismi già finanziati negli anni precedenti.

14 PROGETTI SPECIALI

Il Ministero di propria iniziativa o sulla base di proposte presentate da soggetti pubblici o privati può, previo parere della Commissione consultiva per il cinema, sovvenzionare progetti speciali per far fronte ad esigenze speciali e straordinarie.

15 RIMBORSO DELL'ACCONTO

Il consuntivo di una iniziativa sovvenzionata per l'anno 2000 deve essere presentata entro il 30 giugno 2001. In caso contrario il Dipartimento chiederà il rimborso dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali maturati.

16 PUBBLICITA' E PATROCINIO

I soggetti beneficiari di una sovvenzione o di un contributo dovranno dare il massimo risalto all'erogazione concessa dal Ministero in ogni pubblicazione e pubblicità prodotta per l'iniziativa sovvenzionata.

Il Ministero curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni sovvenzionate, cui sarà dato tempestivamente la massima diffusione anche attraverso il sito su Internet del Ministero stesso.

Il patrocinio del Ministero alle iniziative sovvenzionate può essere richiesto a : **Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio del cerimoniale** - via del Collegio romano 27 - 00186 ROMA (tel. 06 67 23 263 fax 06 67 93 156).

17 CONTROLLI. ISPEZIONI. REVOCA DELLA SOVVENZIONE.

L'Ufficio può – ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 – effettuare controlli a campione per accertare la veridicità della documentazione trasmessa in copia e delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo l'esibizione della documentazione e delle certificazioni in originale.
Il Ministero può promuovere ispezioni sull'attività dei soggetti sovvenzionati.

Nel caso emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il soggetto decade immediatamente dai benefici del provvedimento di sovvenzione.

18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FUNZIONARI COMPETENTI A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dirigente della Ripartizione B dell'Ufficio Cinema del Dipartimento dello spettacolo: dott.ssa Caterina Criscuolo.
I funzionari competenti a ricevere la documentazione e attestare le dichiarazioni richieste sono: M. Giuseppina Troccoli; Rosanna Girardi; M. Gabriella Lavorgna; Loana Moscatelli; Ugo Baistrocchi.

19 INFORMAZIONI

Informazioni possono essere richieste (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13) ai numeri di telefono 06 77 32 481/423/506/486 oppure agli indirizzi di posta elettronica promocinema@beniculturali.it e ospettacolo@pcm.it.

Il pubblico si riceve presso la sede dell'ufficio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
Copia su supporto informatico della domanda e degli allegati in formato DOS/Windows o Macintosh può essere trasmessa tramite posta elettronica a chi ne faccia richiesta oppure prelevata dal sito su Internet del Ministero per i beni e le attività culturali all'indirizzo: www.beniculturali.it Per riceverne una copia su disco si deve inviare all'indirizzo dell'Ufficio un dischetto preformattato e una busta preaffrancata e precompilata con l'indirizzo del richiedente.

Nel mese di novembre 1999 si terrà un seminario informativo aperto al pubblico sulla modalità di presentazione della domanda di sovvenzione per il 2000. La data e il luogo del seminario verranno resi noti sulla pagina 371 del Televideo di RAIUNO e RAIDUE e sulla stampa di settore.

20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI (*ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96*)

Si informa che:

1. il trattamento dei dati raccolti mediante i moduli allegati è autorizzato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 (G.U. 17 maggio 1999 n. 113) in quanto, *ai sensi dell'articolo 13 lettera f)*, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti.
2. i dati raccolti verranno utilizzati dal Dipartimento esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del procedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 45 della legge 1213/65 e per le attività di informazione, pubblicità e statistica dello stesso Dipartimento derivanti da obblighi di legge.

21 NORME DI RIFERIMENTO

Il procedimento di concessione di sovvenzioni e contributi è regolato dalle seguenti norme:

1. **Articolo 45** dell'Ordinamento generale della cinematografica - *Legge 4 novembre 1965 n.1213*;
2. **Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni** a favore delle attività cinematografiche - *Legge 2 ottobre 1997 n. 346*;
3. **Criteri per la concessione di sovvenzioni per l'anno 2000;**
4. **Circolare 28.4.88 n. 17** del Ministero del turismo e dello spettacolo;
5. **Disposizioni correttive ed integrative** dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134. - *Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.*

22 NOVITA' 2000

1 Presentazione domanda e termine di presentazione domanda
Le domande possono essere presentate anche tramite posta elettronica solo al fine del rispetto del termine del 30 novembre 1999.

2 Presentazione documenti sociali
Tutti i soggetti che presentano domanda debbono presentare copia della documentazione sociale (atto costitutivo, statuto, elenco soci, elenco cariche sociali).

3 Perfezionamento documentazione
La documentazione deve essere perfezionata entro il 31 gennaio 2000 o il 31 maggio 2000 (attività secondo semestre).

4 Costi ammissibili e non ammissibili
Sono ammesse solo le spese che prevedono costi ammissibili.

Sono ammesse le spese per l'acquisto di impianti ed attrezzature (beni durevoli) nei limiti dell'ammortamento.

Gli apporti in natura (gratuiti) non sono costi ammissibili e debbono essere trascritti a parte, sia in entrata che in uscita.

Sono ammesse spese impreviste nei limiti del 5% del totale dei costi ammissibili.

5 Modulistica
Il dossier contiene tutti i modelli da utilizzare per la domanda, l'acconto e il saldo della sovvenzione.

6 Rimborso dell'acconto
Ai soggetti che hanno beneficiato di un acconto e che non hanno perfezionato la documentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'attività sovvenzionata verrà richiesto il rimborso dell'acconto.

7 Pubblicità
I soggetti che beneficiano di una sovvenzione si devono impegnare a dare la massima pubblicità al contributo del Ministero.

8 Prime istanze
Possono presentare domanda per la prima volta anche soggetti di nuova istituzione se almeno uno dei soci fondatori svolge in maniera documentata attività di promozione culturale da almeno due anni.

9 Valutazione qualitativa
La commissione consultiva attribuisce un punteggio da 1 a 7 alle prime istanze e da 0 a 100 ai soggetti già sovvenzionati in relazione all'entità della sovvenzione dell'anno precedente.

Il punteggio attribuito verrà comunicato agli interessati.

10 Riservatezza e trattamento dei dati personali
Non viene richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati in quanto non più necessaria.

11 Liste di controllo
Sono state inserite alla fine del dossier di domanda delle liste di controllo da utilizzare prima di presentare domanda di sovvenzione e richiedere l'acconto e il saldo.

NORME DI RIFERIMENTO

1. Articolo 45 della legge 4 novembre 1965 n. 1213

(come modificato dalla legge 153/94 e dal decreto legislativo 492/98)

Fondo per il potenziamento e lo sviluppo delle attività cinematografiche

L'Autorità competente in materia di spettacolo devolverà annualmente la somma di lire (1), sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo-sezione cinema:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;

a) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni.

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiale ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

2. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dall'Autorità competente in materia di spettacolo.

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo – sezione cinema, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

4. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

(1) L'importo del fondo assegnato all'articolo 45 viene definito annualmente in sede di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

2. L. 2 ottobre 1997, n. 346 Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche.

Articolo 1. 1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.

2.Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonché a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

Articolo 2. 1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento (1), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.
(1) *A tutt'oggi il regolamento non è stato emanato.*

Articolo 3. 1. Al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione».
2. All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaquattro mesi» e le parole: «periodo di quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di cinquantaquattro mesi».

3. Criteri di concessione delle sovvenzioni per l'anno 2000

DM 15 ottobre 1998, emanato previo parere del Comitato per i problemi dello spettacolo-sezione cinema
(NB I criteri non sono stati modificati rispetto al 1999. L'Ufficio ha provveduto a riordinare il testo e ad organizzare la modalità di attribuzione del giudizio della commissione tramite un punteggio).

- Criteri di ammissibilità alla sovvenzione (già approvati dalla Commissione Consultiva per il Cinema nella seduta del 3.6.1997)

La copertura di almeno il 30% dei costi delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento, è requisito necessario ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione. Tale requisito non si applica agli Enti previsti per Legge, alle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica, agli Enti Pubblici e Istituti Universitari.

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili ai fini della contribuzione, oltre alle spese di produzione della manifestazione, le seguenti voci (che devono comunque essere conservate nei seguenti limiti anche nei bilanci consuntivi):
spese generali: limite massimo 20% (luce, telefono, affitto, ecc.), spese connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per personale dipendente fisso (limite massimo 20%)
spese di ospitalità: limite massimo 30% (viaggi, trasporti, alberghi, ristoranti, ecc...) in dipendenza alla rilevanza di massima nazionale o locale della manifestazione. Per i Convegni, in detto limite del 30% non rientrano le spese sostenute per l'ospitalità dei relatori in quanto da qualificarsi per le spese di produzione.
spese di rappresentanza: limite massimo 10% (viaggi, ristoranti, alberghi del direttore e/o responsabile e/o collaboratori dell'associazione, ecc...) connesse in via indiretta alla effettiva organizzazione dell'iniziativa/e con prevalenza, quindi, dell'aspetto di "pubbliche relazioni".

- Criteri di valutazione e di giudizio della commissione

Gli interventi finanziari per l'anno finanziario 1999 e seguenti verranno determinati sulla base dei seguenti criteri: quantità, qualità, gradualità.

1) A formare la quantità o base quantitativa, espressa di massima con un valore numerico, concorrono, in misura diversa relativamente ai vari settori, una serie di elementi così determinati:

	Rassegne e Festival	Altre attività
Costi di pubblicità	20%	20%
Costi dell'iniziativa (1)	50%	30%

(1) escluse spese generali

2) La qualità rappresenta la valutazione artistica che viene espressa dalla Commissione sulla base degli elementi indicati dalla legge e dalla circolare vigente (da 0 a 100).

Essa riguarda:
a) la validità culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;
b) qualificata direzione artistica;
c) capacità organizzativa e gestionale;
d) originalità e novità del progetto;
e) rispondenza del pubblico, con particolare riferimento a quello giovanile;
f) capacità di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;
g) capacità di promuovere e diffondere cinematografia di ricerca e di sperimentazione;
h) presenza di attività collaterale di rilievo;
i) risonanza sulla stampa locale, nazionale e internazionale.

La quantità e la qualità, tuttavia, non sono i soli elementi determinanti per stabilire l'entità della sovvenzione, bensì soltanto indici indispensabili per la fase relativa all'applicazione della gradualità.

3) Per **gradualità** si intende l'individuazione di una forbice (diminuzione massima e massima maggiorazione) entro cui deve essere fissata la sovvenzione.

La diminuzione e le maggiorazioni, rispetto alle sovvenzioni concesse l'anno precedente, sempre che le disponibilità finanziarie lo consentono, possono essere graduate rispetto al contributo dell'anno precedente nei limiti indicati nel seguente prospetto:

- per le sovvenzioni fino a 100 milioni: aumento massimo di 50 milioni e riduzione fino a – 40%
- per le sovvenzioni da 101 a 200 milioni: fino al + 50% e – 40%;
- per le sovvenzioni da 201 a 500 milioni: fino al + 30% e – 30%;
- per le sovvenzioni oltre 501 milioni: fino al + 20% e - 15%;

La commissione consultiva per il cinema esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità' o meno del progetto esaminato. Nel caso non giudichi negativamente il progetto, esprime la propria valutazione qualitativa mediante un punteggio (da 0 a 100) utilizzando un prospetto per ogni soggetto, appositamente predisposto dall'ufficio, che tenga conto dei limiti previsti dalla gradualità. La sovvenzione sarà attribuita sulla base delle seguenti variazioni percentuali rispetto a quella dell'anno precedente (0=minimo gradualità; 50=sovvenzione anno precedente; 100=massimo gradualità):

Punteggio	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
fino a 100	**-40%**	**-32%**	**-24%**	**-16%**	**-8%**	**0**	**+10**	**+20**	**+30**	**+40**	**+50**
esempio	*54*	*61,2*	*68,4*	*75,6*	*82,8*	*90*	*100*	*110*	*120*	*130*	*140*
da 101 a 200	**-40%**	**-32%**	**-24%**	**-16%**	**-8%**	**0**	**+10%**	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+50%**
esempio	*120*	*136*	*152*	*168*	*184*	*200*	*220*	*240*	*260*	*280*	*300*
da 201 a 500	**-30%**	**-24%**	**-18%**	**-12%**	**-6%**	**0**	**6**	**12**	**18**	**24**	**30**
esempio	*210*	*228*	*246*	*264*	*282*	*300*	*318*	*336*	*354*	*372*	*390*
oltre 501	**-15%**	**-12%**	**-9%**	**-6%**	**-3%**	**0**	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
esempio	*425,85*	*440,88*	*455,91*	*470,94*	*485,97*	*501*	*521,04*	*541,08*	*561,12*	*581,16*	*601,2*

NB Gli importi sono in milioni di lire

- **Prime istanze**

Per l'attribuzione di una sovvenzione alle prime istanze la commissione dovrà valutare con particolare attenzione – in un panorama comprendente tutte le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno, ed avendo presente le effettive disponibilità di bilancio – oltre alla validità artistica del progetto, anche l'attività programmata in zone culturalmente poco servite.

E' prevista obbligatoriamente la presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di attività pregressa nel campo culturale, per almeno due anni.

Per tali iniziative la sovvenzione sarà attribuita tenendo conto del livello di qualità rapportato al valore del deficit il cui massimale è comunque pari al 50% della spesa; la commissione esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità del progetto e in caso positivo esprime un parere sulla qualità attribuendo un punteggio da 1 a 7 corrispondenti alle seguenti percentuali di assegnazione:

Punteggio	1	2	3	4	5	6	7
sovvenzione massima in % sul 50 % delle spese	10%	25%	30%	50%	75%	80%	100%
Esempio per 100 milioni di lire	5	12,5	15	25	37,5	40	*50*

- **Arrotondamento delle sovvenzioni**

Tutte le sovvenzioni assegnate sono arrotondate al milione di lire inferiore (fino a lire 500 mila) o superiore (da lire 501 a 999 mila)

- **Variazioni di programmi e costi**

Nel caso in cui la sovvenzione assegnata sia inferiore al 10% delle spese consuntivate, anche in presenza di variazioni tra preventivo e consuntivo, non sarà applicata alcuna riduzione della sovvenzione concessa.

Negli altri casi sarà tollerata una differenza tra bilancio consuntivo e quello preventivo non superiore al 20% (fino a 100 milioni di spese consuntivate) o al 15% (oltre i 101 milioni).

In presenza di una maggiore differenza, la sovvenzione assegnata sarà ridotta in misura proporzionale al 50% dell'ulteriore scostamento.

- Contributi per i soggetti previsti dalla legge

Per quanto riguarda, specificatamente, gli Enti previsti per legge, le modalità di intervento dell'amministrazione saranno correlate ai deficit esposti nei rispettivi bilanci preventivi.
L'entità del contributo non potrà comunque essere superiore al deficit esposto in bilancio e non saranno applicabili agli enti in questione né i limiti relativi alla misura massima di intervento statale, né i limiti di ammissibilità delle spese generali, di ospitalità, di rappresentanza, né le riduzioni in caso di variazioni dei costi.

I bilanci preventivi e consuntivi devono comunque risultare o in deficit o in pareggio. Nel caso di pareggio del bilancio, la sovvenzione statale deve essere compresa fra le entrate.

Non potranno essere sottoposte al parere della Commissione istanze di associazioni già sovvenzionate in anni precedenti che non abbiano presentato documentazione consuntiva o che presentino comunque irregolarità o pendenze amministrative pregresse.

Nel caso di iniziative con particolare rilevanza di interesse a livello governativo nazionale ed internazionale, con programmi che tendano alla valorizzazione e prestigio della cinematografia italiana, il deficit potrà essere interamente coperto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di finalizzare il contributo a specifiche voci di spesa (contributo parziale).

N.B. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della circolare 28 aprile 1988 n. 17 del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione dello spettacolo.

4.CIRCOLARE n.17 del 28 aprile 1988

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIVISIONE III Prot. n. 1356 CA12 Circolare n. 17

Roma, lì 28 aprile 1988

- AI COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO LE REGIONI
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale della Istruzione Universitaria

LORO SEDI

- ALLA PRESIDENZA DELL'A.G.I.S.
- ALLA PRESIDENZA DELL'A.N.I.C.A.

ROMA

e, p. c. ALLA RAGIONERIA CENTRALE
ROMA

OGGETTO: Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche. Art. 45 Legge 4.11.1965 n. 1213.
Esercizio 1989 e successivi.

Si portano a conoscenza le norme che regolano annualmente, a decorrere dal 1989, gli interventi finanziari sul Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.
Detti interventi saranno deliberati sentito, a norma di legge, il parere della Commissione Centrale per la Cinematografia.
L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali variazioni al testo delle vigenti disposizioni regolamentari o di emanare una nuova circolare sostitutiva della presente entro il 30 luglio di ciascun anno.

DOMANDE
Le istanze di sovvenzioni, contributi di cui all'art. 45 della legge 4.11.1965 n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione con plico raccomandato, al:
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Divisione III
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA

(Per le domande inviate a mezzo posta, fa fede la data di spedizione).
Le domande di contributo delle Associazioni dei Circoli di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 Legge n. 1213 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le richieste di premio degli esercenti di cinema d'essai devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta l'attività d'essai.
SOVVENZIONI LETT. B) ART. 45 LEGGE N. 1213/1965
Domande
Le domande dovranno essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della Legge 4.11.1965 n. 1213 e successive modifiche, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.
A corredo delle stesse si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) Atto Notarile di Costituzione e Statuto (di cui un esemplare in bollo - solo per gli Enti che presentano istanza di sovvenzione per la prima volta) da cui risulti che non vengano perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché lo Statuto venga uniformato in tale senso. Ogni intervenuta variazione dello Statuto nonché delle cariche sociali dovrà essere tempestivamente documentata al Ministero.
b) Dichiarazione relativa alle cariche sociali ed alla scadenza delle stesse.
c) Programma delle iniziative e/o manifestazioni - da realizzarsi nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione - di seguito riportate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse.
d) Preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.
La documentazione di cui alla lettera b), c), d) dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
Inoltre, solo nel caso che l'istanza di sovvenzione venga presentata da Ente Pubblico dovrà altresì essere inviata copia autenticata (in duplice esemplare) della preventiva delibera del relativo Organo decisionale riguardante le iniziative e/o manifestazioni alla cui realizzazione si riferisce l'istanza medesima.
Eventuale onere finanziario assunto dall'Ente a detto scopo nel proprio bilancio potrà essere documentato anche con successiva delibera.

Liquidazione

La liquidazione verrà disposta dopo che gli interessati avranno trasmesso al Ministero, al termine delle iniziative e/o manifestazioni, la seguente documentazione, in duplice esemplare:
1) Bilancio consuntivo che, ricalcando l'impostazione del preventivo finanziario, riporti per ciascuna iniziativa e/o manifestazione realizzata le rispettive voci di uscita (con l'indicazione della documentazione giustificativa), di entrata (ivi incluse le quote di contributo di Enti Pubblici e Privati) e di deficit.
2) Una dettagliata relazione per ciascuna iniziativa e/o manifestazione.
3) Documentazione stampa (recensioni, manifesti, locandine, dépliants, ecc.).
4) Dichiarazione rilasciata da Pubblica Autorità (Prefettura, Comune, Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Ambasciate, Consolati,, ecc.) attestante l'effettivo svolgimento di ciascuna iniziativa e/o manifestazione e l'afflusso del pubblico, con espresso riferimento al periodo in cui la stessa si è svolta; qualora l'attività sia stata svolta nell'ambito di sedi non aperte al pubblico, sarà sufficiente una dichiarazione dell'Ente ospitante.
5) Lettera relativa alla modalità scelta per il pagamento della somma assegnata.
6) Dichiarazione da cui risulti se l'Ente richiedente abbia o meno l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel caso che il pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento su conto corrente postale).
7) Dichiarazione relativa al domicilio fiscale con l'indicazione del numero di codice fiscale.
La documentazione di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7 dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

SOVVENZIONI ISTITUTI UNIVERSITARI

Domande

L'istanza di sovvenzione, presentata dall'Istituto che intende svolgere le iniziative e/o manifestazioni culturali nel campo cinematografico, dovrà essere redatta in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della Legge 4.11.1965 n. 1213, sottoscritta dal Direttore dell'Istituto e controfirmata, per presa visione, dal Rettore dell'Università.
Alla domanda si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:
a) Programma delle iniziative e/o manifestazioni da realizzarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione di seguito indicate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse.
b) Preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

Liquidazione

Gli Istituti dovranno presentare, ad iniziative e/o manifestazioni realizzate, la documentazione di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 anzidetti a firma del Direttore dell'Istituto e controfirmata, per presa visione, dal Rettore dell'Università.

PREMI ESERCENTI DEI CINEMA D'ESSAI .. Omissis ..

ASSOCIAZIONI DEI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA ... Omissis ...

CRITERI DI MASSIMA PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI

A) Ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni previste dalla lett. "B" dell'art. 45 sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:
- per quanto riguarda le istanze di sovvenzione riferentesi alla realizzazione di mostre, festivals e rassegne:
1) la rilevanza del progetto preventivato comprensivo della programmazione filmica;
2) la loro tradizione culturale e cinematografica;
3) la proposizione di nuove opere cinematografiche in particolare di quelle di non facile collocazione nel circuito commerciale e di opere di accertata validità artistica;
4) la ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il Sud e le aree depresse;
5) la consistenza delle strutture organizzative sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla loro capacità propositiva;
6) l'esistenza e l'entità di eventuali contributi da parte di Enti sostenitori e soprattutto di Enti Pubblici Territoriali;
7) l'interesse locale, nazionale ed internazionale delle iniziative e/o manifestazioni;
8) l'attitudine e vocazione turistica delle località in cui si svolgono le iniziative e/o manifestazioni.
- per quanto riguarda le istanze di sovvenzione riferentesi alla realizzazione, in linea di massima a carattere annuale, di iniziative e/o manifestazioni da parte di Enti, Istituzioni culturali, didattiche, scientifiche, sindacali e professionali:
1) lo sviluppo del cinema sul piano culturale e tecnico con particolare riferimento alla ricerca storica, alla conservazione delle opere e alla critica delle stesse nonché alla valorizzazione delle tradizioni culturali e sociali della cinematografia;
2) l'interesse locale, nazionale ed internazionale delle iniziative e/o manifestazioni;
3) la validità propositiva e di analisi del fenomeno cinematografico;
4) le iniziative editoriali specifiche del settore (pubblicazioni varie) sotto il profilo della frequenza, della tiratura, della distribuzione in Italia ed all'Estero nonché del carattere divulgativo, scientifico e tecnico.

B) Omissis

C) Omissis

ASSEGNAZIONE SOVVENZIONI LETT. B ART. 45

In sede di assegnazione della sovvenzione (lett. b art. 45) per le singole iniziative e/o manifestazioni, l'Amministrazione, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia, si riserva la facoltà di autorizzare una realizzazione ridotta delle medesime con un proporzionale contenimento delle uscite e del deficit in relazione all'entità della sovvenzione concessa.

ESAME ISTANZE SOVVENZIONI A CONSUNTIVO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia, l'eventuale assegnazione della sovvenzione per iniziative e/o manifestazioni inerenti lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, a presentazione dei relativi bilanci consuntivi formulati secondo le indicazioni fornite per l'analogo documento contabile indicato al paragrafo 1 (pag.3).

DOMANDE DI INTEGRAZIONE E DI RIESAME
Solo dopo l'esame di tutte le istanze di sovvenzioni e premi pervenute, eventuali domande di riesame di istanze non accolte e di integrazione di contributi potranno essere prese in considerazione e sottoposte al parere della Commissione Centrale per la Cinematografia previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e/o manifestazione contenuta nel programma e comunque, per quanto concerne le prime, in presenza di nuovi elementi di valutazione e, con riferimento alle istanze di integrazione, a condizione che per ciascuna iniziativa e/o manifestazione siano esposti un deficit superiore nonché un importo di uscite non inferiore a quelli preventivati.

INIZIATIVE SPECIALI
L'Amministrazione, per far fronte ad esigenze improvvise o straordinarie, si riserva la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla presente circolare, a favore delle iniziative cinematografiche per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'Amministrazione stessa.
Le istanze dovranno pervenire con le modalità previste dalla presente circolare entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito stesso.
Per la determinazione dell'entità del contributo si terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
L'Amministrazione si riserva di richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione al fine dell'assegnazione e della liquidazione dei contributi.

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI
La liquidazione del contributo assegnato per la realizzazione di ogni iniziativa e/o manifestazione è subordinata al riscontro, nel consuntivo, alla corrispondenza degli importi relativi alle uscite e al deficit rispetto a quelli analoghi cui è stato commisurato il contributo al momento della sua attribuzione.
Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, il citato contributo, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia, potrà essere decurtato o revocato.
L'importo del contributo medesimo non potrà essere comunque superiore al deficit risultante dal conto consuntivo.
Nel caso di mancata realizzazione di ciascuna iniziativa e/o manifestazione, il relativo contributo sarà revocato.

DEROGHE
Il Ministero, sentito il parere della Commissione Centrale per la Cinematografia, potrà prendere in considerazione domande presentate oltre il termine stabilito dalla presente circolare quando si riferiscano ad importanti iniziative e/o manifestazioni che interessino lo sviluppo e la diffusione della cinematografia italiana.

CALENDARIO DELLE RASSEGNE, FESTIVALS E CONCORSI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO DELLO STATO
Nelle istanze volte ad ottenere il contributo dello Stato per la realizzazione di Rassegne, Festivals e Concorsi in Italia deve essere indicata la data o il periodo di svolgimento di ciascuna di esse.

Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni, cui sarà data tempestivamente la massima diffusione anche al fine di favorire il migliore e necessario coordinamento.

ACCONTI SU SOVVENZIONI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI IN ITALIA
Su istanza contestuale a quella di sovvenzione o con altra separata redatta in due esemplari - di cui uno in carta legale - possono essere erogati, sentito il parere della Commissione Centrale per la Cinematografia, acconti fino al 70% dell'importo delle sovvenzioni concesse per iniziative e/o manifestazioni in Italia.

Gli acconti erogati per iniziative e/o manifestazioni che non venissero realizzate o per le quali l'Amministrazione dovesse disporre la decadenza della sovvenzione, possono essere conguagliati con altre sovvenzioni concesse allo stesso Ente od Associazione nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Le Associazioni o Enti che non provvedano alla restituzione degli acconti, eventualmente non conguagliabili, entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento che le iniziative e/o manifestazioni non vengono realizzate o dalla richiesta dell'Amministrazione, sono esclusi da future sovvenzioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 4/11/1965 n° 1213, per almeno un triennio, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

CONVOCAZIONE COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA
Al fine, inoltre, di rendere il più possibile efficace e tempestivo il sostegno alle iniziative e/o manifestazioni da sovvenzionare, la Commissione Centrale per la Cinematografia verrà convocata entro il primo semestre di ciascun anno.

Si pregano le SS.LL. e gli Enti in indirizzo di voler assicurare la più ampia e sollecita diffusione della presente circolare.

IL MINISTRO

MODULISTICA

per la domanda di concessione di sovvenzioni a festival, rassegne, convegni, premi, pubblicazioni, corsi, iniziative, manifestazioni, progetti, ecc. per la promozione delle attività cinematografiche

- anno 2000 -

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DOMANDA SOVVENZIONE
EX ART. 45 L.1213/65

Si attesta che il/la ______________________________
(Denominazione dell'associazione, fondazione, ecc. che presenta domanda)

ha presentato domanda di sovvenzione per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 45 della legge 1213/65 in data ____________________ e che alla predetta domanda è stato attribuito il numero di istanza ______________ /2000.

Il funzionario competente a ricevere la documentazione

mod. ISTANZA.45

Numero progressivo protocollo (riservato all'ufficio)							
Data (aammgg)							
Codice Ufficio							
Codice meccanografico							

ISTANZA 2000

AI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Dipartimento dello spettacolo
Ufficio II Cinema - Ripartizione B
Promozione e cultura cinematografica
51, Via della Ferratella in Laterano - 00184 ROMA

Il sottoscritto/a ____________________ ____________________
Nome Cognome

Nato a ____________________ il ____________________
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA)

in qualità di rappresentante legale di ____________________
(Denominazione dell'ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

CHIEDE

la concessione - ai sensi dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1982 n. 1213 e successive modificazioni - di una sovvenzione per le attività che intende svolgere nell'anno 2000 a favore della promozione del cinema e della cultura cinematografica.

CHIEDE, inoltre, (domanda facoltativa, non ammissibile in caso di prima istanza) l'erogazione di un acconto ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 346 (scegliere un'opzione):

☐ nella misura del (indicare la percentuale richiesta) _____ % del contributo eventualmente assegnato;
☐ nella misura massima consentita (70%)

A tale scopo **dichiara** - ai sensi degli articoli 4[1] e 20[2] della legge 4 gennaio 1968, consapevole della responsabilità penale cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace - quanto segue:

- in merito alla costituzione dell'organismo che rappresenta:

☐ 1.1 nulla è cambiato circa l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali rispetto a quanto già noto al Dipartimento dello spettacolo ma allega comunque copia di tali atti;
☐ 1.2 sono avvenute variazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto e/o delle cariche sociali rispetto a quanto già noto al Dipartimento dello spettacolo, come risulta dalla documentazione che si allega;

- in merito al trattamento fiscale:

[1] Legge 15/68 articolo 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.) - *L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.*
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa

[2] Vedi la successiva nota 4

☐ 2.1 l'ente che rappresenta non è assoggettabile a ritenuta d'acconto in quanto soggetto che non persegue scopi di lucro e che non svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 codice civile e degli artt 28 e 29 DPR 600/73;
☐ 2.2 l'ente che rappresenta è assoggettabile a ritenuta d'acconto;

- in merito alla documentazione allegata alla presente istanza:
i dati e le informazioni contenuti nei seguenti documenti allegati alla presente domanda sono esatti e corrispondenti al vero :
b) ☐ scheda anagrafica
c) ☐ n. ___ scheda/e attività (una per ogni attività)
d) ☐ scheda riassuntiva attività
d) ☐ scheda riassuntiva dati bilancio
e) ☐ relazione programmatica 2000
f) ☐ consuntivo di spese 1999 (necessario anche per le prime istanze, vedi istruzioni allegate)
g) ☐ relazione artistico-finanziaria al consuntivo 1999 (necessaria anche per le prime istanze, vedi istruzioni allegate)
h) ☐ atto costitutivo e variazioni☐, statuto e variazioni☐, elenco soci ☐ ed elenco cariche sociali ☐.

Si riserva di presentare la documentazione mancante entro i termini previsti, consapevole che fino a quando la documentazione non sarà completata la domanda non potrà essere esaminata dalla commissione competente.

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

ATTESTAZIONE O AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE
(riservato all'ufficio)

Si attesta - ai sensi dell'articolo 20[3] della legge n. 15/68, dell'articolo 3, comma 11[4], della legge n.127/97, come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 191/1998, e degli articoli 1, 2 e 3 del DPR 403/98 - che:

[sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o autentica da parte di altro pubblico ufficiale]
☐ la dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta in mia presenza, previo accertamento della identità del sig. ______________________ rilevato da (documento d'identità) ______________________ n. ________ rilasciato/a da ________________ il (data rilascio) __________ a me esibito

[sottoscrizione con allegata fotocopia di documento d'identità]
☐ la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal sig. ______________________ è pervenuta con l'allegata fotocopia del documento d'identità ______________________ n. __________ rilasciato/a da ________________ il (data rilascio) __________.

(Luogo e data)

....

Il pubblico ufficiale
(nome/cognome/qualifica/firma per esteso/timbro dell'ufficio)

....

[3] Articolo 20 legge 15/68: *"La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.*
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma."

[4] Legge n. 127/97 articolo 3, comma 11: *"La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59."*

mod. SCHEDA.45

Numero progressivo protocollo (riservato all'ufficio)	
Data (aammgg)	Codice Ufficio
Codice meccanografico	

SCHEDA ANAGRAFICA 2000

Denominazione:	

Forma giuridica (scegliere una opzione) : associazione ☐, ONLUS ☐, comitato ☐, fondazione ☐, associazione professionale ☐, cooperativa senza scopo di lucro ☐, ente pubblico ☐ (specificare..) ente locale ☐ (specificare..), altro ☐ (specificare ....)

Anno di costituzione:	Codice fiscale:	Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Indirizzo, Comune, Provincia, CAP	
Numero soci	Persone fisiche	Persone giuridiche

SEDE LEGALE

Presso (N.B. Se il recapito è presso una persona fisica, uno studio professionale, un'associazione, un ente, ecc. diversi da quello che fa domanda si deve indicare il nome di tale associazione, studio ecc.)

Regione:		Provincia:
Comune:	CAP	Via, viale, piazza e numero civico
Telefono		Fax
Internet		E-mail

SEDE AMMINISTRATIVA (L'indicazione è obbligatoria se la sede amministrativa è diversa da quella legale)

Presso (N.B. Se il recapito è presso una persona fisica, uno studio professionale, un'associazione, un ente, ecc. diversi da quello che fa domanda si deve indicare il nome di tale associazione, studio ecc.)

Regione:		Provincia:
Comune:	CAP	Via, viale, piazza e numero civico
Telefono		Fax
Internet		E-mail

RECAPITI POSTALE E TELEMATICO (L'indicazione è obbligatoria se il recapito è diverso da è quello legale o amministrativo)

Presso (N.B. Se il recapito è presso una persona fisica, uno studio professionale, un'associazione, un ente, ecc. diversi da quello che fa domanda si deve indicare il nome di tale associazione, studio ecc.)

Regione:		Provincia:
Comune:	CAP	Via, viale, piazza e numero civico
Telefono		Fax
Internet		E-mail

Il sottoscritto dichiara che ogni comunicazione relativa all'istanza di sovvenzione o contributo deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione):

☐ alla sede legale ☐ alla sede amministrativa ☐ al recapito postale, sopraindicato.

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

mod. ATTIVITA'.45-1

Numero progressivo protocollo (riservato all'ufficio)								
Data (aammgg)							**Codice Ufficio**	
Codice meccanografico								

SCHEDA ATTIVITA' 2000	**N.**

N.B. Una scheda per ogni attività proposta. Numerare le schede progressivamente.

Denominazione organismo:
Denominazione dell'attività:

TIPO DI ATTIVITÀ/INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE (segnalare una opzione):

☐ Festival o rassegna	☐ Mostra	☐ Convegno
☐ Premio	☐ Archivio, conservazione e restauro	☐ Istituto universitario
☐ Attività di formazione e corsi in genere	☐ Ente previsto dalla legge (art. 45 lettere f, g, h, i, l, m, n, o)	
☐ Attività editoriale: (specificare: libro ☐, catalogo ☐, rivista ☐, collana ☐, sito Internet ☐, cd-rom ☐, altro ☐ (specificare.......................................)		
☐ Progetto o iniziativa derivante da impegni dell'Italia nel quadro di organizzazioni internazionali (art. 45 lettera d)		
☐ Altro (specificare ....)		

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ:

Luogo dell'attività:	Comune		Regione	
Direttore artistico (eventuale)	Nome		Cognome	
Periodo di svolgimento dell'attività (solo per festival, rassegne, convegni, premi, mostre, attività di formazione, e per tutte le iniziative per le quali il periodo sia significativo)			Data inizio	Data fine
Periodicità (solo per le attività editoriali per le quali sia significativa): quotidiana ☐, settimanale ☐, mensile ☐, bimestrale ☐, trimestrale ☐, semestrale ☐, annuale ☐, altro ☐ (specificare ....)				
Solo per le pubblicazioni a stampa o equipollenti	Direttore responsabile	Registro stampa Tribunale di	Numero	Data

mod. ATTIVITA'.45-2

USCITE	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000 (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2001)
COSTI AMMISSIBILI DI PRODUZIONE		
5.1Compenso per direttore artistico (ove esistente)		
5.1Compensi per collaboratori e tecnici a vario titolo		
5.2 Affitto e allestimento spazi		
5.3 Restauro e conservazione pellicole		
5.4 Noleggio e trasporto pellicole		
5.5 Spese tipografiche o di editoria elettronica		
5.6 Compensi per relatori (per i convegni e altre iniziative che li prevedano)		
5.7 Spese per premio (per i premi)		
5.8 Spese per ospitalità (solo per i convegni)		
5.9 Spese per SIAE		
5.10 Acquisto impianti e attrezzature (ammortamento)		
5. 11 Spese impreviste (max 5%)		
5.12 Altro costo ammissibile (specificare)		
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE AMMISSIBILI		
Eventuali apporti gratuiti (trascrivere lo stesso importo in entrata)		
5. TOTALE COSTI DI PRODUZIONE		
COSTI AMMISSIBILI DI PUBBLICITÀ		
6.1 Affissioni		
6.2 Quotidiani e periodici		
6.3 Radio e TV		
6.4 Cataloghi, brochure, volantini, ecc.		
6.5 Oggettistica e *gadget*		
6.6 Altre forme di pubblicità (specificare quali) ______		
TOTALE COSTI AMMISSIBILI DI PUBBLICITÀ		
6.7 Eventuali apporti gratuiti (trascrivere lo stesso importo in entrata)		
6. TOTALE COSTI DI PUBBLICITÀ		
A. TOTALE USCITE (5+6)		

N. B. E' possibile aggiungere voci di spesa non previste purché rientranti tra i costi ammissibili e allegare alle schede dei fogli aggiuntivi nel quale specificare in maniera analitica le voci di spesa indicate in questa scheda.

mod. ATTIVITA'.45-3

ENTRATE 1. La copertura di almeno il 30% dei costi delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento, **è requisito necessario ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione** 2. Le entrate devono riferirsi esclusivamente all'iniziativa sovvenzionata	**PREVENTIVO 2000**	**CONSUNTIVO 2000** (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2000)
7. 0 Contributi enti locali		
7.1 Regioni		
7.2 Provincia		
7.3 Comune		
7.4 Altro (specificare)		
Totale 7.0		
8.0 Contributi di altri enti, istituzioni anche non nazionali o di privati		
8.1 Sponsor		
8.2 Contributi di enti (specificare)		
8.3 Contributi europei (specificare)		
8.4 Altro		
Totale 8.0		
9.0 Incassi		
9.1 Biglietti		
9.2 Abbonamenti		
9.3 Altro (specificare)		
Totale 9.0		
10.0 Proventi vari		
10.1 (specificare)		
10.2 (specificare)		
Totale 10.0		
TOTALE ENTRATE (7+8+9+10)		
11. Eventuali apporti gratuiti (trascrivere il totale degli apporti gratuiti indicati nelle voci 5 e 6 in uscita)		
B. TOTALE ENTRATE CON APPORTI GRATUITI		

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

mod. PROGETTO.45

Numero progressivo protocollo (riservato all'ufficio)													
Data (aammgg)							Codice Ufficio						
Codice meccanografico													

SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTO 2000

Ricopiare dalle singole schede di ogni attività i dati relativi alle voci indicate

Denominazione organismo:

N. scheda attività	Denominazione attività	Tipo di attività[5]	5. Tot. Costi produzione[6]	6. Tot. Costi pubblicità[7]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		Totale		

[5] I tipi di attività sono: Festival o rassegna; Mostra; Convegno; Premio; Archivio, conservazione e restauro; Corsi di istituto universitario; Attività di formazione; Attività di soggetto previsto da legge; Attività editoriali; Progetti internazionali o europei; Altro (da specificare)

[6] Con apporti gratuiti

mod. BILANCIO.45

Numero progressivo protocollo (riservato all'ufficio)							
Data (aammgg)	Codice Ufficio						
Codice meccanografico							

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI BILANCIO 2000

(riportare i totali delle singole voci di ogni attività aggregando le spese generali, le spese per il personale, le spese di ospitalità e le spese di rappresentanza, lasciando invece distinte le spese di produzione e di pubblicità di ogni attività)

Denominazione organismo:

USCITE

	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000 (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2001)
1. Spese generali (limite massimo consentito 20% del totale delle uscite)		
1.1 affitto uffici		
1.2 spese telefoniche		
1.3 spese postali		
1.4 altre utenze		
1.5 spese cancelleria e stampati		
1.6 assicurazioni		
1.7 interessi passivi relativi alla sovvenzione anno 2000		
TOTALE SPESE GENERALI AMMISSIBILI		
1.8 eventuali apporti gratuiti		
1. TOTALE SPESE GENERALI		
2. Spese personale dipendente fisso (limite massimo consentito: 20% del totale delle uscite)		
2.1 stipendi (lordi)		
2.2 compensi (per commercialista, notaio, ecc.)		
TOTALE SPESE PERSONALE AMMISSIBILI		
2.3 apporti gratuiti		
2. TOTALE SPESE PERSONALE		
3. Spese di ospitalità (limite massimo consentito: 30% del totale delle uscite)		
3.1 Alberghi per n.__ persone		
3.2 Viaggi per n. __ persone		
3.3 Ristoranti per n. __ persone		
TOTALE SPESE DI OSPITALITA' AMMISSIBILI		
3.4 apporti gratuiti		
3. TOTALE SPESE DI OSPITALITA'		

4.Spese di rappresentanza (limite massimo consentito: 10 % del totale delle uscite) Spese connesse in via indiretta alla effettiva organizzazione dell'iniziativa con prevalenza dell'aspetto *"pubbliche relazioni"*		
4.1 Alberghi per collaboratori e tecnici a vario titolo		
4.2 Viaggi per collaboratori e tecnici a vario titolo		
4.3 Ristoranti per collaboratori e tecnici a vario titolo		
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMIS.		
4.5 Eventuali apporti gratuiti		
4. TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		
5. Costi di produzione delle iniziative (riportare la denominazione ed i totali dei costi di produzione di ogni singola attività programmata senza apporti gratuiti)		
da scheda attività n. 1:		
da scheda attività n. 2:		
da scheda attività n. 3:		
da scheda attività n. 4:		
da scheda attività n. 5:		
da scheda attività n. 6:		
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE AMMISSIBILI		
Totale apporti gratuiti ai costi di produzione		
5. TOTALE COSTI DI PRODUZIONE		
6. Costi di pubblicità		
da scheda attività n. 1:		
da scheda attività n. 2:		
da scheda attività n. 3:		
da scheda attività n. 4:		
da scheda attività n. 5:		
da scheda attività n. 6:		
TOTALE COSTI DI PUBBLICITA' AMMISSIBILI		
Totale apporti gratuiti ai costi di pubblicità		
6. TOTALE COSTI PUBBLICITA'		
TOTALE COSTI AMMISSIBILI		
A1. TOTALE APPORTI GRATUITI		
A. TOTALE USCITE (1+2+3+4+5+6)		

ENTRATE La copertura di almeno il 30% dei costi delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento, è requisito necessario ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione	**PREVENTIVO 2000**	**CONSUNTIVO 2000** (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2001)
7. Contributi Enti locali		
8. Contributi di altri enti, istituzioni anche non nazionali o privati		
9. Incassi		
10. Proventi vari		
TOTALE ENTRATE SENZA APPORTI GRATUITI (7+8+9+10)		
B1. Totale entrate apporti gratuiti (deve corrispondere al totale uscite A1)		
B. TOTALE ENTRATE		

RIEPILOGO	**PREVENTIVO 2000**	**CONSUNTIVO 2000** (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2001)
A. TOTALE USCITE		
B. TOTALE ENTRATE		
C. DEFICIT (B-A)		
D. Sovvenzione richiesta (N.B. deve essere uguale o inferiore al deficit C)		

Sovvenzione assegnata nell'anno **1998**		
Sovvenzione assegnata nell'anno **1999**		

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

mod. LIQUIDA.45

Numero progressivo protocollo (riservato al Dipartimento)							
Data (aammgg)	**Codice Ufficio**						
Codice meccanografico (riservato alla Ripartizione)							

SCHEDA MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/la sottoscritto/a ______________________________
Nome Cognome

In qualità di rappresentante legale di ______________________________
(Denominazione dell'ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

CHIEDE

che la sovvenzione concessa dal Dipartimento dello spettacolo sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 1213/65 venga pagato in (scegliere una valuta):

☐ **Lire** ☐ **Euro**

e che l'importo sia liquidato al seguente beneficiario:

Beneficiario
Domicilio fiscale
Codice fiscale

secondo le seguenti modalità (indicare una opzione):

☐ **C/C bancario**

Banca
Indirizzo
A.B.I./C.A.B.
Numero conto

☐ **C/C postale**

Numero conto

☐ **Vaglia cambiario non trasferibile da inviarsi al seguente:**

Domicilio

☐ **Contante** (N.B. Pagabile presso uffici postali e tesorerie solo per importi non superiori a lire/euro 8 milioni/ 4131,66)

Luogo e data ....

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

mod. IMPEGNO.45

Numero progressivo protocollo (riservato al Dipartimento)							
Data (aammgg)						**Codice Ufficio**	
Codice meccanografico (riservato alla Ripartizione)							

IMPEGNO 2000

Al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
Ufficio II Cinema - Ripartizione B
Promozione e cultura cinematografica
51, Via della Ferratella in Laterano - 00184 ROMA

Il/la sottoscritto/a ______________________________
Nome Cognome

In qualità di rappresentante legale di ______________________________
(ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1[7] della legge 2 ottobre 1997 n. 346

la liquidazione dell'acconto sulla sovvenzione concessa da codesto Dipartimento per l'anno 1999, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 1213/65

A tale scopo,
consapevole delle sanzioni penali[8] previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi,

DICHIARA

quanto segue:

☐ la/e attività oggetto della sovvenzione concessa è/sono già stata/e effettuata/e salvo le seguenti (specificare solo se necessario oppure sbarrare) : ______________________________
______________________________;

☐ la/e attività oggetto della sovvenzione concessa non è/sono ancora stata/e effettuata/e o realizzata/e;

(nel caso in cui la/e attività non è/sono stata/e realizzata/e)

SI IMPEGNA

- a svolgere la/e attività oggetto della sovvenzione concessa entro il corrente anno, ad osservare tutti i vincoli e gli obblighi di legge, in particolare di natura previdenziale ed erariale, a trasmettere tutta la documentazione consuntiva della/e attività entro il 31 giugno 2001, nonché, in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa, a rimborsare al Dipartimento dello spettacolo l'importo dell'acconto comprensivo degli interessi legali maturati;
- a dare il massimo risalto alla sovvenzione concessa dal Ministero per i beni e le attività culturali in ogni documento, pubblicità o pubblicazione prodotti ai fini della/e iniziativa/e sovvenzionata/e;

[7] Articolo 1 1. 1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.
2. **Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonché a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.**
[8] Le sanzioni possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

DICHIARA ALTRESI'

- **in merito al trattamento fiscale** (necessaria in caso di variazione rispetto a quanto dichiarato con la domanda di sovvenzione):

☐ 2.1 l'ente che rappresenta non è assoggettabile a ritenuta d'acconto in quanto soggetto che non persegue scopi di lucro e che non svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 codice civile e degli artt 28 e 29 DPR 600/73;

☐ 2.2 l'ente che rappresenta è assoggettabile a ritenuta d'acconto;

- **in merito ai dati anagrafici del soggetto che rappresenta e alle modalità di pagamento richiesta** (scegliere una opzione):

☐ nulla è variato rispetto a quanto già comunicato precedentemente all'Ufficio in indirizzo;

☐ causa variazioni allega i seguenti modelli, i cui dati e informazioni fanno parte integrante della presente istanza e sono esatti e corrispondenti al vero (scegliere una o entrambe le opzioni):

☐ scheda modalità pagamento;

☐ scheda anagrafica .

Luogo e data .... Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

ATTESTAZIONE O AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

(spazio riservato all'ufficio)

Si attesta - ai sensi dell'articolo 20[9] della legge n. 15/68, dell'articolo 3, comma 11[10], della legge n.127/97, come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 191/1998, e del DPR 403/98 - che:

[sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o autentica da parte di altro pubblico ufficiale]

☐ la dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta in mia presenza, previo accertamento della identità del sig. ______________________ rilevato da (documento d'identità) ______________________ n. ____________ rilasciato/a da ______________________ il (data rilascio) ____________ a me esibito

[sottoscrizione con allegata fotocopia di documento d'identità]

☐ la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal sig. ______________________ è pervenuta con l'allegata fotocopia del documento d'identità ______________________ n. ____________ rilasciato/a da ______________________ il (data rilascio) ____________.

(Luogo e data dell'autenticazione)

____

Il pubblico ufficiale

nome/cognome/qualifica/firma per esteso/timbro dell'ufficio

____

[9] Articolo 20 legge 15/68: " *La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.*
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma."

[10] Legge n. 127/97 articolo 3, comma 11: "*La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.*"

mod. CONSUNTIVO.45

Numero progressivo protocollo (riservato al Dipartimento)							
Data (aammgg)		**Codice Ufficio**					
Codice meccanografico (riservato alla Ripartizione)							

DICHIARAZIONE SUL CONSUNTIVO

Al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
Ufficio II Cinema - Ripartizione B
Promozione e cultura cinematografica
51, Via della Ferratella in Laterano - 00184 ROMA

Il/la sottoscritto/a ______________________________
Nome Cognome

In qualità di rappresentante legale di ______________________________
(ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

CHIEDE

la liquidazione o il saldo della sovvenzione concessa da codesto Dipartimento per l'anno .... sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 1213/65.

A tale scopo,
consapevole delle sanzioni penali[11] previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi della legge 127/97 e del DPR 403/98

in merito al bilancio consuntivo allegato:
(spuntare tutte le dichiarazioni o solo quelle che interessano)

☐ che tutte le spese in esso riportate trovano riscontro nella documentazione agli atti, regolarizzata a norma di legge, e che tutte le spese sono strettamente connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata;
☐ che le spese generali indicate sono commisurate - nella loro entità e specificità – al periodo dell'attività sovvenzionata;
☐ che le spese di rappresentanza sono intervenute nell'esclusivo interesse dell'attività sovvenzionata
☐ che gli interessi passivi esposti in bilancio si riferiscono esclusivamente alla gestione di competenza della sovvenzione del Dipartimento

in merito al trattamento fiscale:
(dichiarazione necessaria in caso di variazione rispetto a quanto dichiarato con la domanda di sovvenzione):

☐ 2.1 l'ente che rappresenta non è assoggettabile a ritenuta d'acconto in quanto soggetto che non persegue scopi di lucro e che non svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 codice civile e degli artt 28 e 29 DPR 600/73;
☐ 2.2 l'ente che rappresenta è assoggettabile a ritenuta d'acconto;

in merito agli obblighi fiscali:
che le fatture e/o ricevute citate negli elenchi riepilogativi trovano riscontro in quelle originali, disponibili per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato, registrate nei libri contabili (ove prescritti);

in merito agli obblighi previdenziali:
che, relativamente all'attività sovvenzionata svolta nell'anno ...., sono stati assolti tutti gli obblighi previdenziali ed erariali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

in merito alla documentazione allegata alla presente istanza:

[11] Le sanzioni possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nei seguenti documenti allegati alla presente istanza, di cui fanno parte integrante, sono esatti e corrispondenti al vero :

1. ☐ bilancio consuntivo;
2. ☐ relazione sulle attività sovvenzionate
3. ☐ n. ... dichiarazione svolgimento attività (come da *fac-simile* mod. FATTO.45) o di pubbliche autorità
4. ☐ elenco documenti giustificativi delle spese (come da *fac-simile* mod. FATTURE.45)
5. ☐ elenco ospiti (come da *fac-simile* mod. OSPITI.45)
6. ☐ documentazione stampa (come da istruzioni del Dipartimento)
7. ☐ n. ... copie delle pubblicazioni prodotte (come da istruzioni del Dipartimento)
8. ☐ scheda modalità di pagamento (mod. LIQUIDA.45)
9. ☐ scheda generale anagrafica (mod. SCHEDA.45)
10. ☐ ....

Luogo e data ....

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

ATTESTAZIONE O AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

(riservato all'ufficio)

Si attesta - ai sensi dell'articolo 20[12] della legge n. 15/68, dell'articolo 3, comma 11[13], della legge n.127/97, come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 191/1998, e degli articoli 1, 2 e 3 del DPR 403/98 - che:

[sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o autentica da parte di altro pubblico ufficiale]

☐ la dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta in mia presenza, previo accertamento della identità del sig. ______________________ rilevato da (documento d'identità) ______________________ n. ______________ rilasciato/a da ______________ il (data rilascio) ______________ a me esibito

[sottoscrizione con allegata fotocopia di documento d'identità]

☐ la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal sig. ______________________ è pervenuta con l'allegata fotocopia del documento d'identità ______________________ n. ______________ rilasciato/a da ______________ il (data rilascio) ______________.

(Luogo e data)

....

Il pubblico ufficiale
(nome/cognome/qualifica/firma per esteso/timbro dell'ufficio)

....

---

[12] Articolo 20 legge 15/68: *"La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.*
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma."

[13] Legge n. 127/97 articolo 3, comma 11: *"La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59."*

mod. FATTO.45

Numero progressivo protocollo (riservato al Dipartimento)							
Data (aammgg)		**Codice Ufficio**					
Codice meccanografico (riservato alla Ripartizione)							

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA'

(La presente dichiarazione sostituisce le dichiarazioni rilasciate da pubbliche autorità che, peraltro, restano valide a tutti gli effetti)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 L. 4 gennaio 1968 n.15 - art. 3 comma 9 L. 15 maggio 1997 n.127 e art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Il sottoscritto ____
(cognome) (nome)
nato a ______________________________ (____) il __________________
(luogo) (prov.)
in qualità di rappresentante legale di ______________________________
(ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 26 della Legge 4.1.68 n.15

DICHIARA

che le seguenti attività per le quali è stata concessa una sovvenzione ai sensi dell'articolo 45 della legge 1213/65 da parte del Dipartimento dello spettacolo nell'anno _______ sono state effettivamente svolte secondo quanto indicato:
(Compilare la dichiarazione secondo le seguenti tipologie di attività)

Tipo di attività	Contenuto della dichiarazione
Festival, rassegne, mostre, convegni, corsi di formazione ed universitari	• Nome dell'iniziativa • Luogo della manifestazione (sede, comune, provincia, regione, indirizzo); • Periodo di svolgimento da .... a ....; • Numero approssimativo di spettatori o partecipanti • Eventuali incassi
Attività editoriali	• Titolo della pubblicazione • Numero di copie stampate • Eventuale prezzo di copertina Per i siti internet: • Indirizzo (URL) • Numero di contatti nell'anno • Numero di pagine o di Mbyte pubblicati nell'anno
Altro	Fornire informazioni che consentano di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività

A tale scopo allega la seguente documentazione:

☐ (per le manifestazioni) rassegna stampa ed altra documentazione stampa
☐ (per le pubblicazioni) n. 2 copie di ogni pubblicazione (riviste, libri, catalogo, cd-rom, ecc.)
☐ (per i siti internet) n. 1 copie a stampa e n. 1 copia su dischetto o su cd-rom delle principali pagine del sito.

Il legale rappresentante

____

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 4.1.68 n.15, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di ____________________ n. ________________ rilasciato il ____________
da ____________________

____
(luogo e data)

Il funzionario incaricato
(cognome, nome e qualifica)

mod. FATTURE.45

Numero progressivo protocollo (riservato al Dipartimento)							
Data (aammgg)							**Codice Ufficio**					
Codice meccanografico (riservato alla Ripartizione)							

FAC-SIMILE

Elenco fatture e/o ricevute di spesa allegato al consuntivo anno	**n.**

DENOMINAZIONE ORGANISMO ....

VOCE DI BILANCIO ....ANNO..............

(N.B. Compilare e numerare una scheda per ogni voce di bilancio del consuntivo, riportando le informazioni indicate nelle colonne. Fare delle schede a parte per il personale e per le collaborazioni a qualsiasi titolo)

					Solo per il personale	*Solo per il personale*	*Solo per il personale o collaboratori*		
Num. prog.	Ditta, società, impresa ovvero Nome e qualifica	Data o periodo prestazione	Estremi documento pagamento	Importo lordo	IRPEF Personale dipendente	Contributi Personale dipendente	Ritenuta d'acconto	Importo netto	IVA
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
			TOTALE						

(Ogni elenco deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e riportare in calce la seguente dichiarazione)

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________
Nome Cognome

In qualità di rappresentante legale di ____________________________________
(ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi ,

DICHIARA

che tutte le spese riportate nel presente elenco trovano riscontro nella documentazione disponibile presso il domicilio fiscale dell'organismo che rappresenta.

Luogo e data ....

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

mod. OSPITI.45

Numero progressivo protocollo (riservato al Dipartimento)													
Data (aammgg)							**Codice Ufficio**						
Codice meccanografico (riservato alla Ripartizione)													

FAC-SIMILE

Elenco ospiti allegato al consuntivo anno	**n.**

(N.B. Compilare e numerare, ove necessario, una scheda per ogni iniziativa, riportando le informazioni indicate)

DENOMINAZIONE ORGANISMO ....

ATTIVITA'/INIZIATIVA ....

N.	Cognome e nome	Qualifica (presidente, consigliere, autore, critico, ecc.)

(Ogni elenco deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e riportare in calce la seguente dichiarazione)

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________

Nome Cognome

In qualità di rappresentante legale di ________________________________

(ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi ,

DICHIARA

che per tutti i soggetti riportati nel presente elenco sono state effettuate spese di ospitalità nell'esclusivo interesse dell'attività sovvenzionata..

Luogo e data ....

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

LISTE DI CONTROLLO

Prima di inoltrare la domanda di sovvenzione e la richiesta di liquidazione dell'acconto o della saldo della sovvenzione si prega di effettuare un controllo utilizzando le seguenti liste:

LISTA REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO

☐ 1. essere un soggetto giuridico, pubblico o privato, senza scopo di lucro
☐ 2. avere tra gli scopi sociali (deve risultare dall'atto costitutivo e della statuto) la promozione del cinema e della cultura cinematografica
☐ 3. Disporre di entrate diverse da quelle richieste al Dipartimento pari ad almeno il 30% dei costi dell'iniziativa
☐ 4. avere svolto attività di promozione per almeno due anni (anche con soluzione di continuità)

LISTA REQUISITI PER RICHIEDERE UN ACCONTO

☐ 1. avere ottenuto finanziamenti dal Dipartimento in ciascuno degli ultimi tre anni
☐ 2. avere presentato la documentazione completa relativa ai due esercizi precedenti

LISTA DOCUMENTI PER DOMANDA DI SOVVENZIONE 2000

☐ 1. domanda di sovvenzione (mod.ISTANZA.45)
☐ 2. scheda generale anagrafica (mod. SCHEDA. 45)
☐ 3. scheda attività (mod. ATTIVITA'. 45).
☐ 4. scheda riassuntiva delle attività (mod. PROGETTO. 45)
☐ 5. scheda riassuntiva dati bilancio (mod. BILANCIO. 45)
☐ 6. scheda modalità pagamento (mod. LIQUIDA.45)
☐ 7. atto costitutivo, statuto, elenco soci, elenco cariche sociali
☐ 8. relazione artistico-finanziaria su programma 2000
☐ 9. consuntivo di spesa 1999 (non per le prime istanze) utilizzare la scheda 1999
☐ 10. relazione su consuntivo 1999 (non per le prime istanze)
solo per le prime istanze
☐ 9.1 consuntivo di spesa due anni precedenti (vedi istruzioni)
☐ 10.1 relazione sui consuntivi degli anni precedenti (vedi istruzioni)

LISTA DOCUMENTI PER ACCONTO SOVVENZIONE 2000

☐ 1. dichiarazione di impegno (mod.IMPEGNO.45)
☐ 2. scheda generale anagrafica (mod. SCHEDA. 45) *da utilizzare solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di sovvenzione*
☐ 3. scheda modalità pagamento (mod. LIQUIDA.45) *da utilizzare solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di sovvenzione*

LISTA LIQUIDAZIONE O SALDO SOVVENZIONE 2000

☐ 1. bilancio consuntivo (da compilare utilizzando il modello ATTIVITÀ.45 e BILANCIO.45)
☐ 2. dichiarazione a consuntivo (mod. CONSUNTIVO. 45)
☐ 3. relazione dettagliata sulle attività sovvenzionate svolte nel 2000
☐ 4. dichiarazione svolgimento attività (mod. FATTO.45)
☐ 5. elenco documenti giustificativi spese (mod. FATTURE.45)
☐ 6. elenco ospiti (mod. OSPITI.45)
☐ 7. modalità pagamento (mod. LIQUIDA.45) *da utilizzare solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di sovvenzione o di acconto*
☐ 8. documentazione stampa
☐ 9. pubblicazioni prodotte (libri, riviste, cataloghi, videocassette, cd-rom, dvd, ecc.)

CALENDARIO ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	TERMINE
Presentazione domanda	
- attività annuali o primo semestre	30 novembre 1999
Perfezionamento documentazione	
- attività annuale e primo semestre	31 gennaio 2000
- attività secondo semestre	31 maggio 2000
Perfezionamento consuntivo 2000	30 giugno 2001
- beneficiari di acconto	

99A9295

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna»

Estratto decreto MCpR n. 570 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: VIVOTIF BERNA nella forma e confezione: «1.000 milioni capsule» blister da 3 capsule (A.I.C. n. 025219027).

Titolare A.I.C.: società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Modifiche apportate - composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni capsula contiene:

principio attivo: salmonella Typhi ceppo ty21a Berna viva, attenuata, liofilizzata non meno di 2.000 milioni;

eccipienti: saccarosio, idrolisato di caseina, lattosio, magnesio stearato, acido ascorbico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione capsula: idrossipropilmetilcellulosaftalato (HP-MCP) - 50, dibutilftalato, etilenglicole, dietilftalato, E171, E172, E127, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Vivotif Berna» «2.000 milioni capsule» blister da 3 capsule;

A.I.C. n. 025219041 (in base 10), 0S1MZ1 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per via orale, contro la febbre tifoide.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 025219027 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9180

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoclot D.I.»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 142/D433 del 27 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

EMOCLOT D.I.

1 flacone liof 100 U.I. + 1 flac. 5 ml - A.I.C. n. 023564141;

flac. liof. 3000 U.I. + solv. 30 ml - A.I.C. n. 023564180.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9269

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze «Al merito di Marina»

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1999, sono state concesse le seguenti decorazioni «Al merito di Marina»:

Medaglia d'argento

Silvano Canarutto, nato a Trieste il 10 luglio 1956, capitano di fregata Spe r.n., con la seguente motivazione: «Comandante di Nave Espero in missione antimmigrazione clandestina davanti alle coste albanesi non esitava a compiere la manovra di presa al rimorchio del M/P Rozafa 1°, con a bordo 350 clandestini albanesi alla deriva in precarie condizioni di stabilità e in serio pericolo di naufragio. Nonostante le condizioni meteomarine proibitive, alimentato dal sentimento di elevata umanità che rende sacro il principio della salvaguardia della vita umana in mare, il comandante Canarutto portava a termine la difficilissima operazione, dimostrando notevole coraggio, spiccata iniziativa ed elevata perizia marinaresca». — (Canale d'Otranto, 19-20 marzo 1997).

Medaglia di bronzo

Picone Giuseppe, nato a Teverola (Caserta) il 4 agosto 1965, capo di 2ª classe Nocchiere di Porto, con la seguente motivazione: «Nostromo di Nave Espero impegnato nell'operazione di soccorso al M/P Rozafa 1°, affrontava con slancio e determinazione la difficile situazione imposta dalle proibitive condizioni meteomarine in atto, spinto dal sentimento d'elevata umanità per la salvaguardia della vita umana in mare, nonostante la fatica per un'intera nottata senza riposo, contribuiva in maniera determinante nella condotta dell'operazione di rimorchio del Motopesca palesando altissimo senso del dovere ed elevata perizia marinaresca». — (Canale d'Otranto, 19-20 marzo 1997).

Vaira Leonardo, nato a Manfredonia (Foggia) il 7 giugno 1996, capo di 2ª classe Nocchiere di Porto, con la seguente motivazione: «Sottordine al nostromo di Nave Espero impegnato nell'operazione di soccorso al M/P Rofaza 1°, affrontava con slancio e determinazione la difficile situazione imposta dalle proibitive condizioni meteomarine in atto, spinto dal sentimento d'elevata umanità per la salvaguardia della vita umana in mare, nonostante la fatica per un'intera nottata senza riposo, contribuiva in maniera determinante nella condotta dell'operazione di rimorchio del Motopesca palesando altissimo senso del dovere ed elevata perizia marinaresca». — (Canale d'Otranto, 19-20 marzo 1997).

99A9268

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della deliberazione adottata in data 20 novembre 1998 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro, concernente modificazioni al sistema sanzionario.

Con decreto ministeriale n. 9PS/82653/CONS-L-11 del 30 luglio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro, adottata dall'assemblea dei delegati in data 20 novembre 1998, concernente modificazioni al sistema sanzionario.

99A9229

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia alla concessione di coltivazione mineraria denominata «ampliamento pantano Fragneto» nel territorio dei comuni di Prata Sannita, Ciorlano e Fontegreca.

Con decreto distrettuale n. 3460 del 4 ottobre 1999 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato alla ditta Eduardo Lufrano (c.f. n. LFRDRD30B14G902C), domiciliato in Napoli, via Riviera di Chiaia, 57, la rinuncia alla concessione di coltivazione mineraria per silicati idrati di alluminio, argille smettiche, caolino ed associati denominata «ampliamento pantano Fragneto» estesa ha 268, ricadente nel territorio dei comuni di Prata Sannita, Ciorlano e Fontegreca in provincia di Caserta, rilasciata con decreto distrettuale n. 3240 del 14 marzo 1991 di rinnovo ed ampliamento con scadenza 22 luglio 2000.

99A9266

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Varianti al piano regolatore generale

Con deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 29 luglio 1999 è stata approvata la variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 8/99 relativa alla s.s. 172 «dei Trulli» per progetto di variante all'abitato di Martina Franca (Taranto), tra il km 45+500 ed il km 56+500.

99A9270

Varianti al piano particolareggiato

Con deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 25 maggio 1999 è stata approvata la variante al piano particolareggiato «Giuliani D». Ditta: Giambattista Carriero.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 29 luglio 1999 è stata approvata la variante al piano particolareggiato «C3» per modifica perimetrazione sagome lotti numeri 5 e 6.

99A9271

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**508.000**
- semestrale	L.	**289.000**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	**416.000**
- semestrale	L.	**231.000**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	**115.500**
- semestrale	L.	**69.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**107.000**
semestrale	L.	**70.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**273.000**
- semestrale	L.	**150.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**106.000**
- semestrale	L.	**68.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**267.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	**1.097.000**
- semestrale	L.	**593.000**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	**982.000**
- semestrale	L.	**520.000**

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della ***serie generale***	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle ***serie speciali I, II e III***, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della ***IV serie speciale «Concorsi ed esami»***	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo ***indici mensili***, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 5 9 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77